SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 agosto 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli e nomina del commissario straordinario. (20A04227). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Montese e nomina del commissario straordinario. (20A04228). . . . . *Pag.* 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cenadi e nomina del commissario straordinario. (20A04229) . . . . *Pag.* 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripi e nomina del commissario straordinario. (20A04230) . . . . *Pag.* 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'università e della ricerca

DECRETO 8 luglio 2020.

Rettifica del decreto di ammissione al finanziamento n. 55 del 14 febbraio 2012, in seguito alla modifica nella compagine dei proponenti per cessione del ramo di azienda, del progetto di ricerca e formazione DM48946 dal titolo «Amramis» e «Amramis tranining programme», presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto 593/2000. (20A04226) . . . . *Pag.* 3

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 30 luglio 2020.

Chiusura del primo dei due sportelli per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare. (20A04246). . . . . *Pag.* 7

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione di vigilanza sui fondi pensione

DELIBERA 29 luglio 2020.

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341. (20A04231). . . . . *Pag.* 9

DELIBERA 29 luglio 2020.

Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP. (20A04232). . . . . *Pag.* 23

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenoxe» (20A04218) . . . . *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Mylan Generics». (20A04247) . . . . *Pag.* 27

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramistar» (20A04248). . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Nitroprussiato». (20A04249) . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Aristo». (20A04250) . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plantago Therabel». (20A04251) . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxceus» (20A04252). . . . . *Pag.* 28

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan Generics». (20A04253) . . . . *Pag.* 29

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017. (20A04331) . . . . *Pag.* 30

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 giugno 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Angelo Caccavone è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Francesco Di Feo.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Barletta-Andria-Trani ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 luglio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli (Barletta-Andria-Trani) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Angelo Caccavone, viceprefetto aggiunto in servizio presso la Prefettura di Barletta-Andria-Trani.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04227

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Montese e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Montese (Modena);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 30 giugno 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuta pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Montese (Modena) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Valerio Zambelli è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Montese (Modena) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Adelaide Zaccaria.

Il citato amministratore, in data 30 giugno 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Modena ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 21 luglio 2020.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Montese (Modena) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Valerio Zambelli, dirigente di II fascia in servizio presso la Prefettura di Modena.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04228

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Cenadi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Cenadi (Catanzaro);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su dieci assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Belpanno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro), rinnovato nelle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da oltre la metà dei consiglieri con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 22 luglio 2020, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con provvedimento del 22 luglio 2020.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cenadi (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Belpanno, in servizio presso la Prefettura di Catanzaro.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04229

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 2020.

Scioglimento del consiglio comunale di Ripi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Ripi (Frosinone);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 1° luglio 2020, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento del consiglio comunale;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ripi (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Cristina Caruso è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2020

MATTARELLA

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ripi (Frosinone) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Piero Sementilli.

Il citato amministratore, in data 1° luglio 2020, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, ai sensi dell'art. 141, comma 7 del richiamato decreto, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ripi (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Maria Cristina Caruso, viceprefetto in servizio presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali.

Roma, 24 luglio 2020

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

20A04230

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 luglio 2020.

Rettifica del decreto di ammissione al finanziamento n. 55 del 14 febbraio 2012, in seguito alla modifica nella compagine dei proponenti per cessione del ramo di azienda, del progetto di ricerca e formazione DM48946 dal titolo «Amramis» e «Amramis traning programme», presentato ai sensi dell'art. 13 del decreto 593/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LA VALORIZZAZIONE
DELLA RICERCA E DEI SUOI RISULTATI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, recante: «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297 recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, l'art. 12 che disciplina i progetti di ricerca e formazione presentati in conformità a bandi emanati dal MIUR per la realizzazione di obiettivi specifici e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, recante: «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge del 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo investimenti ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. GAB/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 maggio 2008, n. 119;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159 recante: «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60/64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalità di utilizzo e gestione del FIRST - Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», ed in particolare l'art. 11 (Disposizioni transitorie e finali) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, università e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 98, recante il «regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 14 luglio 2014 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1° luglio 2014;

Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, recante «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196, del 23 agosto 2016;

Visto l'art. 19 del decreto ministeriale 593/2016 recante «Disposizioni transitorie e finali» che al comma 3 prevede che «Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse»;

Considerato che i regimi di aiuto di cui al decreto ministeriale 593/2000 e decreto ministeriale 115/2013 facevano riferimento al regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, mentre il vigente regime decreto ministeriale 593/2016 è tenuto a rispettare le con-

dizioni previste dal nuovo regolamento generale di esenzione per categoria (UE) n. 651/2014 (GBER), adottato dalla Commissione europea il 21 maggio 2014, entrato in vigore a partire dal 1° luglio 2014;

Considerato che, per consentire la decretazione di interventi che fanno riferimento ai regimi decreto ministeriale 593/2000 e decreto ministeriale 115/2013 e/o la sanatoria dei provvedimenti non conformi già emanati, si rende necessario armonizzare alle previsioni del regolamento (UE) n. 651/2014 gli elementi che erano precedentemente determinati in ottemperanza al regolamento (UE) n. 800/2008;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2019, n. 88, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 104 del 7 febbraio 2019, con il quale il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha assegnato al Capo Dipartimento, preposto al Centro di responsabilità amministrativa denominato «Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca», le risorse relative alla realizzazione dei programmi affidati al medesimo Centro di responsabilità amministrativa;

Visto il decreto del Capo Dipartimento del 28 febbraio 2019, n. 350, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 394 del 6 marzo 2019, con il quale, tra l'altro, viene attribuita al direttore preposto alla Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca, la delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa sui capitoli e piani gestionali ivi specificati;

Visto il decreto del Direttore generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del 28 marzo 2019, n. 644, registrato dal competente Ufficio centrale di bilancio con visto n. 825 del 2 aprile 2019, di attribuzione della delega per l'esercizio dei poteri di spesa in termini di competenza, residui e cassa;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 ottobre 2019, n. 140, (*Gazzetta Ufficiale* n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR;

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 6, del 9 gennaio 2020, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca», convertito con legge del 5 marzo 2020, n. 12;

Visto l'Accordo di programmazione negoziata siglato in data 30 maggio 2003, tra il MIUR, la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino finalizzato alla creazione di un'area di eccellenza tecnologica (Distretto tecnologico) avente ad oggetto le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, con particolare riferimento a sistemi ed applicazioni radiomobili e satellitari per applicazioni della voce e di dati (tecnologie «wireless»), da realizzarsi nell'area territoriale della Regione Piemonte;

Visto inoltre, l'art. 5, del predetto Accordo di programmazione negoziata che prevede un impegno complessivo di risorse del MIUR pari a 26 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.) per l'anno 2006 e precedenti;

Considerato che nell'ambito delle iniziative per area tematica previste da tale Accordo, ai sensi del primo bando emanato con il decreto direttoriale del 30 luglio 2004 n. 993/Ric. sono stati ammessi alle agevolazioni 3 progetti a valere sull'art. 12 del decreto ministeriale n. 593/2000 con una agevolazione totale pari a 7,5 milioni di euro;

Visto che ai fini dell'utilizzo delle risorse residue, pari in totale a circa 18,5 milioni di euro, la Regione Piemonte ha predisposto, in accordo con il Ministero, un secondo bando per la presentazione di idee progettuali di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore I.C.T. da realizzarsi nella Regione Piemonte, da selezionare e sottoporre successivamente al MIUR, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Visto che tra i progetti presentati ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2000 è ricompreso il progetto DM48946 di ricerca dal titolo «*Amramis*» (*a manufacturing risk active management information system*) e di formazione dal titolo «*Amramis training programme*» presentato al MIUR in data 15 ottobre 2008 da Sisge Informatica S.p.a. (capofila), Nicma Consulting S.r.l., Adler Evo S.r.l., Università degli studi di Torino - Dipartimento di psicologia;

Visto il decreto direttoriale n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012, registrato dalla Corte dei conti in data 14 giugno 2012, con il quale, tra gli altri, il progetto DM48946 è stato ammesso alle agevolazioni FAR, nelle forme e modalità ivi indicate, per un costo totale preventivato di euro 1.090.417,00 ed un finanziamento fino a complessivi euro 941.767,55 di cui euro 553.472,55 nella forma di contributo nella spesa e euro 388.295,00 nella forma di credito agevolato;

Visto il contratto di finanziamento stipulato tramite l'Istituto convenzionato Intesa Sanpaolo S.p.a. in data 17 aprile 2015;

Considerato il parere positivo dell'esperto tecnico-scientifico alla richiesta di proroga per la parte formazione e la concessione della medesima da parte del MIUR con nota del 2 febbraio 2016, prot. n. 1901, con la quale l'avvio delle attività di formazione è stato fissato al 2 febbraio 2016 e la data di conclusione al 2 aprile 2017, durata quattordici mesi;

Vista la relazione istruttoria pervenuta il 9 agosto 2016, prot. n. 15849 con la quale l'Istituto convenzionato, in attesa della conclusione del progetto di formazione, ha trasmesso le relazioni tecnico-scientifica e tecnico-contabile finale del progetto di ricerca, regolarmente e positivamente svolto dal 1° settembre 2012 al 28 febbraio 2015;

Considerato tuttavia che le erogazioni relative alla ricerca non sono state effettuate in quanto cautelativamente subordinate al completamento del progetto di formazione;

Considerata la comunicazione del co-proponente Sisge Informatica S.p.a. del 13 dicembre 2016, pervenuta al MIUR il 19 dicembre 2016, prot. n. 24983, che, con atto

del 12 dicembre 2016 aveva provveduto a concedere in affitto alla società Easy Net S.r.l. la propria azienda e che l'esecuzione del contratto sarebbe stata continuata dall'affittuaria, per la quale il MUR ha richiesto un supplemento istruttorio all'esperto e all'Istituto convenzionato;

Effettuato al riguardo il previsto supplemento istruttorio, pervenuto il 22 novembre 2017, prot. n. 19518, nel quale l'Istituto convenzionato ha espresso parere negativo in merito al citato contratto d'affitto di ramo d'azienda ed ha inoltre comunicato al MUR che, in data 20 dicembre 2016, il Tribunale di Torino ha dichiarato (*Omissis*);

Considerata la nota n. 3800 del 3 marzo 2017 con la quale il MIUR ha comunicato a Sisge Informatica S.p.a. ai sensi della legge n. 241/90. (*Omissis*) costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni;

Vista la controdeduzione al MUR (*Omissis*), alla comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 succitata, con nota del 23 marzo 2017, prot. n. 5597;

Considerato il supplemento istruttorio, pervenuto al MUR il 4 dicembre 2017, prot. n. 20186, con il quale l'Istituto convenzionato ha rappresentato di aver ricevuto (*Omissis*) la documentazione relativa alla rendicontazione del progetto di formazione, che risulterebbe concluso al 31 marzo 2017, ma dove ha anche stabilito l'impossibilità di ipotizzare il subentro di Easy Net S.r.l. a Sisge Informatica S.p.a. nel progetto, in quanto il contratto di affitto di ramo d'azienda ha un carattere temporaneo e una durata limitata e non rientra nelle fattispecie previste dal decreto ministeriale n. 593/2000;

Vista la nota del 6 settembre 2018, prot. n. 14083, con la quale il proponente Easy net S.r.l. ha pertanto trasmesso al MUR una istanza di subentro, con la quale è stata trasmessa copia dell'atto notarile di trasferimento delle attività di Sisge informatica S.p.a. a Easy net S.r.l., relative al progetto in argomento;

Vista la nota del 4 ottobre 2018, prot. n. 16002 con la quale il proponente ha trasmesso agli uffici la richiesta di subentro, secondo quanto indicato dal MUR ai sensi della modulistica prevista dal decreto ministeriale n. 593 del 2000;

Vista la nota dell'11 ottobre 2018, prot. n. 16559, del MUR all'esperto tecnico-scientifico e all'Istituto convenzionato con la quale il MUR ha richiesto un supplemento istruttorio circa la documentazione presentata dal subentrante;

Vista la nota del 1° luglio 2019, prot. n. 12902, con la quale l'Istituto convenzionato ha trasmesso al MUR il proprio supplemento istruttorio nel quale ha specificato che per quanto riguarda la formazione, la documentazione pervenuta, secondo quanto previsto dalla normativa, non è esaustiva e che non è stato possibile completare i controlli tecnico contabili nel frattempo sospesi, a causa della richiesta di subentro della Easy net S.r.l.; tuttavia il parere, a livello globale di validità è comunque risultato positivo in merito al subentro di titolarità della Easy Net S.r.l. in luogo di Sisge Informatica S.p.a;

Vista la nota del 25 ottobre 2019, prot. n. 19270 del MUR al proponente con la quale è stato richiesto un'integrazione documentale necessaria all'aggiornamento del supplemento istruttorio da parte dell'Istituto convenzionato e dell'esperto tecnico-scientifico, soprattutto con riferimento alla parte formazione;

Vista la nota del 28 ottobre 2019, prot. n. 19306 con la quale il proponente ha trasmesso al MIUR l'integrazione documentale richiesta;

Acquisita con nota del 23 giugno 2020, prot. n. 10104, in merito alle suddette variazione, i supplementi istruttori effettuati dall'esperto scientifico e dall'Istituto convenzionato, con la quale l'Istituto convenzionato ha indicato che per il progetto di formazione, al netto degli stralci, è stato raggiunto soltanto il 5,40% dei costi della ricerca;

Considerato che i costi realmente sostenuti per la formazione - comprensivi di quelli non ammissibili, perché pagati in ritardo da Easy Net S.r.l. a causa del protrarsi dei tempi dovuti all'acquisizione di Sisge Informatica S.p.a. - raggiungono comunque la percentuale del 19,81%, e rispettano dunque i vincoli del bando Torino wireless che prevede che i costi del progetto di formazione debbano rappresentare almeno il 10% dell'intero progetto;

Tenuto conto che l'Istituto convenzionato nella nota del 23 giugno 2020, prot. n. 10104 al MUR succitata, ha espresso parere positivo ai fini del nulla osta all'erogazione finale dei progetti di ricerca e formazione ad esclusione di EasyNet S.r.l. per la quale è necessario che il MUR emetta prima decreto di subentro;

Considerato che le suddette variazioni non modificano le finalità della ricerca e della formazione, non contrastano con i criteri della più razionale utilizzazione delle risorse per il conseguimento del miglior risultato contrattuale, non comportano incrementi di spesa e del relativo finanziamento deliberato per il progetto in argomento;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica del decreto direttoriale n. 55.Ric. del 14 febbraio 2012, relativamente al suddetto progetto, solo relativamente al subentro di Easy net S.r.l. nelle attività di Sisge informatica S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

I soggetti originariamente contraenti, Nicma Consulting S.r.l., Politecnico di Torino - Dip. di Psicologia, Adler Evo S.r.l. e Sisge informatica S.p.a. sono autorizzati, nell'ambito del progetto DM48946, presentato ai sensi dell'art. 13, secondo quanto in istruttoria in premessa e per le motivazioni esposte, relativamente:

al subentro da parte della società Easy net S.r.l., nel progetto, per l'intera quota parte originariamente in capo alla società Sisge informatica S.p.a. a seguito di cessione di ramo d'azienda, fermo restando il costo ammesso ed il relativo finanziamento di cui al citato decreto n. 55/Ric. del 14 febbraio 2012, per il progetto DM48946, al netto degli stralci operati con la relazione di richiesta erogazione a saldo dell'I.C., datata 23 giugno 2020, prot. 10104. Pertanto la Easy net S.r.l. sostituisce a tutti gli effetti la Sisge informatica S.p.a. anche per tutti e ulteriori obblighi consequenziali, derivanti dalla chiusura progettuale;

i soggetti sono altresì autorizzati alla ripartizione delle attività progettuali (già ultimate) tra i soggetti proponenti succitati, secondo quanto richiesto da Easy net S.r.l. nella nota di subentro del 4 ottobre 2018, prot. n. 16002 e come confermato dal supplemento istruttorio dell'esperto tecnico-scientifico e dell'Istituto convenzionato, con le note indicate nei precedenti punti;

forme misure e modalità e condizioni di ripartizione delle attività tra i partecipanti sono quelle riportate nelle medesime schede allegate al decreto di ammissione n. 55 del 14 febbraio 2012.

Art. 2.

1. Per effetto del presente decreto l'impegno di spesa rimane il medesimo;

2. Restano ferme tutte le altre disposizioni e modalità del predetto decreto direttoriale n. 55 del 14 febbraio 2012.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli previsti dalla vigente normativa e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2020

Il direttore generale: DI FELICE

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attività culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1643

20A04226

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2020.

Chiusura del primo dei due sportelli per l'accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 dicembre 2019, n. 297, che disciplina termini, modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi finalizzati a consentire la trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire la loro transizione verso il paradigma dell'economia circolare;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 nel quale viene stabilito che le risorse finanziarie disponibili per la concessione degli aiuti di cui al medesimo provvedimento ammontano a complessivi euro 265.000.000,00 (duecentosessantacinquemilioni/00) a valere sull'Asse III, Azione 3.1.1 del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che le risorse di cui al comma 1, del medesimo art. 3, sono rese disponibili tramite l'apertura di due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00 (centotrentaduemilionicinquecentomila/00);

Visto, altresì, l'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, che stabilisce che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie e che, a tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica tempestivamente, con avviso a firma del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 in base alla quale, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie, le domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria, fino a esaurimento delle medesime risorse. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun soggetto proponente, determinato dalla somma dei punteggi di cui agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato n. 4 del decreto ministeriale 30 ottobre 2019. Per i programmi di investimento presentati dalle reti di impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del medesimo decreto, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto di rete. In caso di parità di punteggio, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 giugno 2020, che definisce le modalità e i termini di apertura del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, nonché gli elementi utili a disciplinare la corretta attuazione dell'intervento agevolativo;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale 23 giugno 2020, che prevede che i soggetti proponenti possono presentare la domanda esclusivamente tramite la procedura informatica, accessibile nell'apposita sezione «Nuovo bando macchinari innovativi» del sito web del Ministero (www.mise.gov.it), dalle ore 10,00 alle ore 17,00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 30 luglio 2020;

Visto, altresì, l'art. 4 del medesimo decreto direttoriale 23 luglio 2020, che, in attuazione di quanto stabilito all'articolo art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, dispone:

al comma 1, che le agevolazioni sono concesse, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nei limiti della dotazione finanziaria stabilita per lo specifico sportello agevolativo all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e tenuto conto della riserva in favore dei programmi proposti da micro e piccole imprese prevista all'art. 3, comma 3, del medesimo decreto ministeriale;

al comma 2, che la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande è disposta con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute;

al comma 3, che le domande di agevolazione sono ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'ordine cronologico giornaliero di presentazione. Le domande presentate nello stesso giorno sono, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione;

al comma 4, che qualora le risorse finanziarie residue disponibili non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le domande stesse sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito fino a esaurimento delle predette dotazioni finanziarie;

al comma 5, che la predetta graduatoria è formata dal Ministero, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivo attribuito ai soggetti proponenti in relazione agli indicatori i, ii, iii e iv del criterio di valutazione «caratteristiche dell'impresa proponente», determinati secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto direttoriale 23 giugno 2020. Per i programmi di investimento presentati dalle reti d'impresa ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, il punteggio complessivo è determinato come media dei punteggi attribuiti a ciascuno dei soggetti co-proponenti, ponderata in relazione all'ammontare delle spese previste nell'ambito del relativo singolo programma di investimento rispetto a quelle complessivamente previste dalla rete. In caso di parità del punteggio attribuito ai programmi di investimento, ai fini dell'ammissione alla fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo;

Considerato che alle ore 17,00 della giornata del 30 luglio 2020 risultano presentate domande di agevolazione a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, alle quali corrisponde un fabbisogno complessivo superiore alle predette risorse;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e, conseguentemente, procedere alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;

Decreta:

Art. 1.

Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di agevolazione

1. Per le motivazioni richiamate in premessa, si comunica l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 menzionato nelle premesse.

2. A seguito di quanto comunicato al comma 1, è disposta, con effetto dal 31 luglio 2020, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse finanziarie disponibili nell'ambito del primo dei due sportelli agevolativi previsti all'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019.

3. Ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 30 ottobre 2019 e dell'art. 4 del decreto direttoriale 23 giugno 2020 anch'esso richiamato nelle premesse, le domande presentate tra le ore 10,00 e le ore 17,00 del 30 luglio 2020 sono considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione e sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, definita secondo quanto previsto dalle predette disposizioni, fino a esaurimento delle disponibilità finanziarie.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché nel sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it).

Roma, 30 luglio 2020

Il direttore generale: ARIA

20A04246

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

DELIBERA 29 luglio 2020.

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari» (di seguito: decreto n. 252/2005), come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019;

Vista la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto n. 252/2005, secondo il quale la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *i)*, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP, nell'ambito della vigilanza esercitata sulle forme pensionistiche complementari, esercita il controllo sulla gestione tecnica, finanziaria, patrimoniale e contabile delle forme stesse;

Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale i regolamenti, le istruzioni di vigilanza e i provvedimenti di carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i compiti di cui all'art. 19, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino della COVIP;

Considerata l'ampiezza e rilevanza delle innovazioni apportate al decreto n. 252/2005 a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 147/2018, adottato in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341;

Rilevata l'esigenza di procedere all'emanazione di istruzioni di carattere generale alle forme pensionistiche complementari al fine di indirizzarne l'attività di adeguamento;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 28 marzo 2019;

EMANA
le seguenti direttive:

Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341.

Con il decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2019, è stata data attuazione alla direttiva (UE) 2016/2341, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.

Il recepimento della direttiva è stato realizzato attraverso un'ampia e articolata revisione della disciplina delle forme pensionistiche complementari, contenuta nel decreto n. 252/2005. Le modifiche al decreto sono entrate in vigore il 1° febbraio 2019.

Con le presenti direttive sono dettate istruzioni di vigilanza volte a chiarire i principali profili di novità della normativa primaria di settore, il loro impatto sull'attuale assetto delle forme pensionistiche, le modifiche da apportare sia sotto il profilo organizzativo che documentale, nonché a specificare le modalità e tempistiche di adeguamento, così da meglio indirizzare le attività che le forme pensionistiche sono chiamate a porre in essere.

Le direttive sono articolate in paragrafi che seguono, sostanzialmente, la struttura dell'articolato del decreto, così da facilitare l'individuazione delle novità ed evidenziare gli interventi da realizzare e la relativa tempistica.

Salvo che non sia diversamente previsto dalle presenti direttive, restano valide tutte le disposizioni adottate dalla COVIP, nonché gli orientamenti e circolari della stessa, che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.

1. Ambito di applicazione e definizioni

Il nuovo comma 1-*bis* dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 esplicita il divieto per tutte le forme pensionistiche complementari di svolgere attività ulteriori rispetto all'attività di previdenza complementare e a quelle ad essa collegate. La norma ribadisce un principio già contemplato dal nostro ordinamento, quale è quello dell'esclusività dello scopo delle forme pensionistiche complementari, già presente nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 211/1997.

Secondo il quadro vigente, l'attività tipica delle forme pensionistiche complementari è costituita dalla raccolta di contributi e dal loro investimento, nonché dall'erogazione di trattamenti di previdenza complementari del sistema obbligatorio, unitamente alle prestazioni erogabili in corso di rapporto in presenza delle condizioni previste dalla normativa. A tali attività è poi possibile abbinare altre prestazioni, quali, ad esempio, le prestazioni per invalidità e premorienza di cui all'art. 6, comma 5, del decreto n. 252/2005, ovvero la copertura del rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, come previsto dal decreto 22 dicembre 2000 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

Nelle lettere da c-*ter*) a c-*quinquiesdecies*), del comma 3, dell'art. 1 del decreto n. 252/2005 vengono poi introdotte nuove definizioni, riprese dalla direttiva (UE) 2016/2341, funzionali a chiarire univocamente talune delle nuove disposizioni.

Di particolare interesse è la definizione relativa alle funzioni fondamentali, con la quale è precisato che sono da intendersi come tali, ai fini dell'applicazione delle varie previsioni del decreto n. 252/2005 che le richiamano, quelle consistenti nella «funzione di gestione dei rischi», nella «funzione di revisione interna» e nella «funzione attuariale».

Nel rinviare ai paragrafi successivi per una disamina più approfondita delle peculiarità di dette funzioni, merita qui precisare che non sono ricomprese nella nozione di «funzioni fondamentali», ancorché siano di prioritaria rilevanza per il buon funzionamento del fondo pensione, le strutture deputate allo svolgimento di compiti precipuamente operativi, come ad esempio la funzione finanza prevista dalle «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento», di cui alla deliberazione COVIP del 16 marzo 2012.

2. Sistema di Governo

Tra le novità di maggiore rilievo apportate al decreto n. 252/2005, numerose previsioni riguardano il sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica. Si tratta di un insieme variegato di disposizioni nel cui ambito rientrano sia previsioni di carattere generale, dirette a enucleare alcuni principi di buona amministrazione, sia norme dotate di più puntuale carattere prescrittivo.

Nel nuovo art. 4-*bis* sono previsti i requisiti generali in materia di sistema di governo cui debbono uniformarsi i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica.

Il sistema di governo dei fondi deve risultare proporzionato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, affinché la struttura non risulti indebitamente onerosa. Ferma restando la necessità di formalizzare l'istituzione delle funzioni fondamentali, non vi è un modello unico cui uniformarsi, ma spetta all'organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini di flessibilità consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel modo più appropriato rispetto alla propria attività, avendo a riferimento i principali profili che la caratterizzano, quali ad esempio il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l'articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Il sistema deve essere disegnato in modo tale da rispondere alla prioritaria esigenza, attuale e prospettica, di tutela degli aderenti e dei beneficiari e da garantire l'efficienza e l'efficacia dei processi interni e di quelli esternalizzati, l'idonea individuazione e gestione dei rischi, nonché l'attendibilità e l'integrità dei dati e delle informazioni, anche contabili, inerenti ai profili gestionali e lo svolgimento delle attività gestionali nel rispetto dei criteri di sana e prudente gestione.

Si tratta nel complesso di principi che già da tempo permeano il settore della previdenza complementare, avendo la COVIP in più occasioni richiamato l'attenzione dei fondi pensione negoziali in merito all'esigenza di dotarsi di un adeguato assetto organizzativo e di un efficiente sistema di controlli interni.

L'entrata in vigore delle nuove disposizioni costituisce l'occasione per una nuova riflessione e valutazione critica da parte degli organi di amministrazione, non solo dei fondi pensione negoziali ma anche di quelli preesistenti, circa l'assetto organizzativo in essere e i miglioramenti realizzabili.

Il comma 5, dell'art. 4-*bis*, del decreto n. 252/2005 prescrive inoltre l'adozione, da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti dotati di soggettività giuridica di un efficace «sistema di controllo interno».

L'adozione di un sistema di controllo interno riveste un ruolo centrale nell'organizzazione di un fondo pensione quale efficace presidio per garantire il rispetto delle regole, la funzionalità del sistema gestionale e la diffusione di valori di corretta amministrazione e legalità. Il sistema prevede attività di controllo diffuse in ogni settore operativo e serve, in particolare, a garantire l'emersione delle eventuali anomalie e la loro rappresentazione a chi è in grado di attivare tempestivamente gli opportuni interventi correttivi.

Tale sistema presuppone l'esistenza all'interno di ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica di un insieme organizzato, coinvolgente più strutture e soggetti, di procedure di verifica dell'operatività a tutti i livelli del fondo pensione, che complessivamente assicuri la verifica di conformità dell'attività del fondo rispetto alla normativa nazionale e dell'Unione europea, sia essa primaria o secondaria, nonché la rispondenza alle previsioni stabilite dagli statuti, dai regolamenti e dalle procedure operative.

Il sistema di controllo interno deve almeno prevedere «controlli interni di linea» definiti da apposite procedure ed effettuati dalle stesse strutture operative incaricate delle relative attività (ad esempio controlli sistematici o a campione). In funzione delle dimensioni del fondo e della complessità del suo assetto organizzativo, in ragione della numerosità degli incarichi affidati in *outsourcing* o del modello gestionale adottato, andrà poi valutata l'istituzione di «controlli interni di secondo livello», affidati a unità distinte da quelle deputate a svolgere i controlli di linea e diretti a verificare il rispetto dei limiti assegnati alle funzioni operative e la coerenza dell'operatività delle singole aree di attività rispetto agli obiettivi assegnati.

Il decreto n. 252/2005 non prevede l'obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di dotarsi di una apposita funzione di *compliance*. L'istituzione di una specifica funzione di *compliance* è quindi rimessa ai singoli fondi pensione, in ragione delle caratteristiche degli stessi. Rimane comunque ferma l'esigenza che ciascun fondo si strutturi in modo da assicurare che le procedure interne siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall'organo di amministrazione, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni, perdite finanzia-

rie o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme legislative, regolamentari o di autoregolamentazione. La *compliance* fa parte del sistema di controllo interno del fondo.

L'adeguatezza e l'efficienza del complessivo sistema di controllo interno deve, poi, formare oggetto di riesame da parte della nuova funzione di revisione interna, che potrà essere, a sua volta, interna al fondo ovvero esterna allo stesso. In merito a tale funzione si fa rinvio a quanto precisato nell'apposito paragrafo.

Nel comma 6 dell'art. 4-*bis* è prescritta l'adozione di misure idonee a garantire la continua e regolare operatività anche in situazioni di emergenza. In relazione alle maggiori fonti di rischio identificate in via autonoma da ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica, l'organo di amministrazione adotta un piano di emergenza (*contingency plan*), altrimenti detto anche di continuità operativa, nel quale sono definiti i meccanismi e i processi interni per la gestione di eventuali criticità, e lo rivede e aggiorna periodicamente, con cadenza almeno triennale. Il piano di emergenza è reso noto al personale interessato dal piano stesso, così da assicurare la piena consapevolezza delle attività da espletare al ricorrere di situazioni di emergenza.

Il comma 7 dell'art. 4-*bis* prevede che siano almeno due i soggetti deputati ad amministrare effettivamente un fondo pensione negoziale o preesistente con soggettività giuridica, prevedendo che la COVIP possa concedere in casi eccezionali una deroga. La norma è evidentemente volta a evitare che un fondo sia, di fatto, amministrato da un unico soggetto.

Rilevato che la normativa di settore (di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 252/2005 e all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 62/2007) prevede la partecipazione paritetica di rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti, si osserva che, al fine di dare concreta attuazione alla disposizione in argomento, nell'ipotesi in cui all'interno di un organo di amministrazione, ancorché paritetico, si sia adottato un modello di amministrazione che prevede la delega di funzioni, risulta comunque precluso accentrare rilevanti poteri decisionali in capo a un unico soggetto.

La normativa prescrive, altresì, che il sistema di governo debba essere descritto in un apposito documento, da redigersi, con cadenza annuale, da parte dell'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica e da pubblicarsi sul sito *web* del fondo unitamente al bilancio.

Tale documento, denominato «Documento sul sistema di governo», ha per oggetto:

a) l'organizzazione del fondo pensione (organigramma, composizione e attribuzione degli organi e rappresentazione delle strutture operative; rappresentazione delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni e interrelazioni con le funzioni operative), dando evidenza delle funzioni e/o attività che risultano esternalizzate;

b) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di controllo interno;

c) una descrizione sintetica di come è organizzato il sistema di gestione dei rischi;

d) le informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

Nell'ambito della descrizione dell'organizzazione del fondo pensione sono riportati anche i compiti e le responsabilità dei soggetti, organi e strutture, coinvolti nel processo di investimento di cui all'art. 5 delle «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento», che non dovranno pertanto essere più riportati nel documento sulla politica di investimento (salvo effettuare un rinvio al «Documento sul sistema di governo»).

La prima pubblicazione del «Documento sul sistema di governo» andrà effettuata nel 2021, unitamente al bilancio per il 2020, così da poter fornire, a seguito dell'avvenuta realizzazione di tutti gli adeguamenti prescritti, un quadro esauriente e aggiornato dell'assetto organizzativo complessivo del fondo.

Le informazioni sull'assetto organizzativo relative a profili più specifici e ad aspetti maggiormente tecnici del sistema di governo, complementari al «Documento sul sistema di governo», sono riportate in un documento denominato «Documento politiche di *governance*» che non forma oggetto di pubblicazione. Tale documento è redatto in occasione della prima predisposizione del «Documento sul sistema di governo».

Il «Documento politiche di *governance*» prende a riferimento:

a) le politiche di gestione dei rischi e di revisione interna, nonché quella relativa all'attività attuariale (laddove rilevante);

b) il sistema di controllo della gestione finanziaria di cui all'art. 6 delle «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento», la cui descrizione (contenuta nel comma 1 del medesimo articolo) non andrà pertanto più riportata nel documento sulla politica di investimento;

c) il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) il sistema informativo del fondo pensione e i presidi di sicurezza informatici adottati;

e) i piani di emergenza;

f) la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;

g) la politica di remunerazione;

h) la politica di gestione dei conflitti di interesse.

Con la redazione dei predetti documenti, i fondi pensione negoziali non saranno più tenuti a predisporre la relazione illustrativa sull'assetto organizzativo del fondo, di cui alla circolare COVIP del 17 febbraio 2005, prot. n. 831.

Le novità in tema di sistema di governo dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono, altresì, contenute negli articoli 5 (Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza), 5-*bis* (Funzioni fondamentali), 5-*ter* (Gestione dei rischi), 5-*quater* (Funzione di revisione interna), 5-*quinquies* (Funzione attuariale),

5-*septies* (Esternalizzazione), 5-*octies* (Politica di remunerazione) e 5-*novies* (Valutazione interna del rischio) del decreto n. 252/2005. Tali novità sono descritte e commentate nei successivi paragrafi.

In considerazione del nuovo sistema di governo, i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono tenuti a dotarsi di idonee procedure operative che definiscano in modo chiaro il riparto delle funzioni e delle responsabilità tra tutti i vari soggetti che partecipano alla gestione del fondo, evitando sovrapposizioni. Il sistema deve, altresì, assicurare l'ordinata, completa e tempestiva circolazione delle informazioni rilevanti, nonché la tempestiva segnalazione delle eventuali disfunzioni e violazioni riscontrate al soggetto o organo competente ad attivare le misure correttive. Le procedure interne sono strutturate in modo da garantire che le segnalazioni vengano prontamente esaminate e valutate.

Le procedure che regolano l'attribuzione di compiti, i processi operativi, gli strumenti e le linee di riporto informativo sono inoltre formalizzate, da parte dei fondi pensione negoziali e dai fondi preesistenti con soggettività giuridica, in un apposito «Manuale operativo delle procedure». Ciò, al fine di promuovere la correttezza operativa e prevenire condotte devianti. Tale adempimento è posto in essere entro la data di approvazione del bilancio relativo all'anno 2020. Il Manuale è, poi, soggetto a costante aggiornamento.

Alla luce delle novità normative sopravvenute e delle istruzioni di vigilanza dettate con le presenti direttive, sono da intendersi abrogate le «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali», di cui alla deliberazione COVIP del 4 dicembre 2003.

Tenuto conto della *ratio* delle norme e del sopra richiamato principio di proporzionalità, sono da escludere dall'ambito di applicazione degli articoli sopra indicati relativi al sistema di governo, nonché dall'obbligo di dotarsi di un «Manuale operativo delle procedure», del «Documento sul sistema di governo» e del «Documento politiche di *governance*», i fondi pensione interessati da processi di liquidazione ovvero di fusione con altri fondi, deliberati entro la fine del 2020.

3. Organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza.

Il nuovo art. 5 del decreto n. 252/2005 prevede una più chiara ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, così da meglio delimitare le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nella *governance* di tali fondi.

Nel comma 1-*bis* è disciplinata la nomina di un direttore generale da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. La figura del direttore generale era stata già prevista dalla COVIP per i fondi pensione negoziali nelle sopra citate «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali». Anche i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica devono ora dotarsene. In entrambe le tipologie di fondi, tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività della forma, l'incarico può essere affidato a un componente dell'organo di amministrazione, in possesso dei prescritti requisiti.

Le funzioni principali del direttore generale sono ora descritte nel comma 1-*bis*, dell'art. 5, del decreto n. 252/2005. I fondi pensione che già si sono dotati di tale figura sono chiamati a verificare se l'incarico affidato contempla già le funzioni previste dal decreto e, in difetto, a integrarle.

Il direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente della forma pensionistica complementare, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione, anche attraverso la predisposizione degli atti contrattuali che regolano i rapporti del fondo e lo svolgimento delle operazioni connesse alla selezione dei gestori finanziari e del depositario.

Il direttore generale supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale, fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni, verificando la coerenza con il quadro normativo di riferimento, con gli indirizzi strategici del fondo e con le risorse disponibili. In tale ambito rientra anche l'analisi delle caratteristiche dei potenziali aderenti, aderenti e beneficiari e la valutazione dei relativi bisogni previdenziali. Il direttore generale assicura, inoltre, l'efficiente e tempestiva trattazione dei reclami pervenuti al fondo e la connessa reportistica alla COVIP.

Considerata la *governance* complessiva dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, articolata tra organi di amministrazione, di direzione e di controllo, aventi tutti come unica finalità quella della tutela degli aderenti e dei beneficiari, è stato per tali fondi eliminato l'obbligo di avere un responsabile. Poiché tale figura è venuta meno per effetto di una normativa sopravvenuta direttamente applicabile, i fondi procedono a porre termine agli incarichi in essere. Spetta al direttore generale provvedere all'invio alla COVIP dei dati e delle notizie che le attuali disposizioni prevedono che siano trasmesse dal responsabile.

In base all'art. 5, comma 2, del decreto n. 252/2005, la nomina del responsabile della forma pensionistica è, quindi, adesso prevista solo per le società istitutrici di fondi pensione aperti e PIP. Ciò trova altresì conferma nell'art. 5-*sexies*, comma 1, lettera *c)*, del medesimo decreto, in tema di requisiti per l'esercizio dell'incarico di responsabile.

In forza della novità sopravvenuta, deve intendersi superata la previsione contenuta nell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 62/2007, relativamente ai fondi interni bancari e assicurativi. Tale obbligo è venuto meno anche per i fondi interni diversi da quelli interni bancari e assicurativi, iscritti alla II sezione speciale dell'albo. Ferme restando le responsabilità degli organi delle società o degli enti al cui interno sono costituiti i predetti fondi pensione, tali soggetti sono comunque tenuti a individuare un soggetto o unità operativa deputata a fungere da referente per i rapporti con la COVIP.

Nel decreto n. 252/2005 risultano ora meglio dettagliate le attribuzioni del responsabile della forma pensionistica e ancor meglio precisati i flussi informativi tra il responsabile e gli altri organi della società istitutrice del fondo pensione aperto e del PIP e tra il responsabile e la

COVIP. Nel complesso è stato ripreso, a livello di normativa primaria, quanto è già oggi previsto nei regolamenti dei fondi pensione aperti e dei PIP, sulla base degli schemi di regolamento elaborati dalla COVIP con la deliberazione del 31 ottobre 2006.

È stato, inoltre, abrogato il comma 4 del medesimo art. 5 del decreto n. 252/2005, che, per i fondi pensione aperti, prevedeva l'istituzione di un «organismo di sorveglianza». In suo luogo è ora previsto che i fondi pensione aperti ad adesione collettiva costituiscano un «organismo di rappresentanza» qualora gli iscritti, su base collettiva, di una singola impresa o gruppo siano almeno in numero pari a cinquecento. I compiti di detto organismo sono ora di rappresentanza delle collettività e non più di «controllo» e ciò si riflette nella nuova denominazione di tale organismo, che meglio rappresenta il diverso ruolo allo stesso attribuito. Anche i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'incarico mutano conseguentemente, essendo ora previsti solo quelli di onorabilità.

In coerenza con quanto sopra, la composizione dell'organismo di rappresentanza differisce da quella del precedente organismo di sorveglianza, essendo i suoi componenti unicamente espressione delle aziende o gruppi di aziende e dei corrispondenti lavoratori in esso rappresentati. L'eventuale mancata designazione dei propri rappresentanti da parte delle collettività di riferimento non consentirà, pertanto, la formazione di un organismo di rappresentanza. Le società procedono a porre termine agli incarichi in essere relativi all'organismo di sorveglianza e ad attivare le procedure per l'istituzione del nuovo organismo con riguardo alle collettività di riferimento.

Eventuali compensi riconosciuti ai componenti dell'organismo di rappresentanza non possono essere fatti gravare sulla società che esercita l'attività del fondo pensione aperto né sul fondo stesso.

Con il decreto n. 147/2018 è stato anche integrato l'elenco delle disposizioni del codice civile applicabili agli organi di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, con l'aggiunta dell'art. 2391 (recante disposizioni in materia di «Interessi degli amministratori»), in quanto si tratta di norma richiamata dall'art. 2629-*bis* del medesimo codice e che trova applicazione anche ai fondi pensione.

È adesso esplicitamente evidenziata la circostanza che all'organo di amministrazione dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica è imputata la responsabilità ultima per quanto concerne l'osservanza da parte del fondo della normativa nazionale e delle norme UE direttamente applicabili.

Sono, inoltre, meglio definiti i compiti dell'organo di controllo di un fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica e indicati gli adempimenti di comunicazione cui è tenuto il predetto organo nei confronti della COVIP a fronte di eventuali irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

In particolare, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto del fondo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e verifica l'efficienza e l'efficacia dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal fondo pensione e il suo concreto funzionamento, ai fini del rispetto della normativa tempo per tempo applicabile. Per l'espletamento dei suoi compiti l'organo di controllo può chiedere la collaborazione di tutte le strutture che svolgono compiti di controllo.

Nell'ambito delle sue attività l'organo di controllo valuta anche i risultati del lavoro della funzione di revisione interna, esaminando le periodiche relazioni e ogni altra comunicazione prodotte dalla stessa. L'organo di controllo esamina altresì le relazioni periodiche di conformità trasmesse dalla funzione di *compliance* (se esistente).

È, altresì, opportuno che l'organo di controllo sia specificamente sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di *compliance*, ove prevista.

Spetta all'organo di controllo segnalare all'organo amministrativo le eventuali anomalie o debolezze dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del fondo pensione, indicando e sollecitando l'adozione di idonee misure correttive, verificando successivamente che le carenze o anomalie segnalate siano state superate.

L'organo di controllo conserva un'adeguata evidenza delle osservazioni e delle proposte formulate e della successiva attività di verifica dell'attuazione delle eventuali misure correttive.

Tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, i compiti propri della funzione di revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del fondo pensione.

4. Funzioni fondamentali

Il nuovo art. 5-*bis* del decreto n. 252/2005 elenca le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si devono dotare. Si tratta della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e - ove applicabile - della funzione attuariale.

Le prime due funzioni, di gestione dei rischi e di revisione interna devono essere attivate pertanto in tutti i predetti fondi, mentre la funzione attuariale è obbligatoria solo per quei fondi pensione che, in via diretta, coprono rischi biometrici o garantiscono un rendimento degli investimenti o un determinato livello di prestazioni, ai sensi dell'art. 7-*bis* del medesimo decreto.

I compiti specifici di ciascuna funzione sono individuati negli articoli da 5-*ter* a 5-*quinquies* del citato decreto; al riguardo si vedano i successivi paragrafi delle presenti direttive. Un compito comune a tutte le funzioni fondamentali è quello descritto dall'art. 5-*bis*, comma 5, del decreto, che consiste nella comunicazione all'Autorità di vigilanza delle situazioni problematiche riscontrate nello svolgimento della propria attività qualora le stesse non abbiano trovato, come dovrebbero, soluzione all'interno del fondo stesso.

Ai sensi dell'art. 4-*bis* del decreto n. 252/2005 la gestione dei rischi, la revisione interna e l'attività attuariale sono oggetto di politiche scritte approvate dall'organo di amministrazione, sentito il titolare della relativa funzione, e oggetto di riesame almeno ogni tre anni dal medesimo organo.

L'istituzione delle predette funzioni va, quindi, formalizzata in una specifica delibera dell'organo di amministrazione del fondo, che ne definisca quantomeno le responsabilità, i compiti e la frequenza della reportistica e il soggetto cui riferire all'interno del fondo, nonché le misure e procedure adottate dal fondo per tutelare il titolare della funzione fondamentale che effettua le comunicazioni alla COVIP, di cui al sopra citato art. 5-*bis*, comma 5, da possibili ritorsioni o condotte comunque lesive.

I fondi pensione in ogni caso assicurano ai titolari delle funzioni fondamentali la sussistenza delle condizioni necessarie per un efficace svolgimento delle proprie mansioni, che sia obiettivo, equo e indipendente.

Salvo che per la funzione di revisione interna, che riferisce sempre all'organo di amministrazione, la normativa non indica a chi i titolari delle funzioni fondamentali comunicano le risultanze e le raccomandazioni rilevanti; spetta all'organo di amministrazione del fondo definire se il referto è all'organo di amministrazione stesso o al direttore generale, essendo dunque ammesse scelte diversificate tra i fondi.

Fermo restando che la funzione di revisione interna deve risultare del tutto separata e indipendente rispetto alle altre funzioni, la collocazione organizzativa della funzione di gestione dei rischi e di quella attuariale è lasciata all'autonomia dei singoli fondi pensione, in coerenza con il principio di proporzionalità previsto dall'art. 4-*bis*, comma 2, del decreto n. 252/2005 per tutto il sistema di governo del fondo. Si può trattare di un'unità organizzativa ovvero di un singolo soggetto, laddove l'attività di pertinenza lo consenta, così come la funzione può essere affidata a unità organizzative già in essere o a soggetti con altre funzioni all'interno del fondo, a condizione che vi siano adeguati presidi che garantiscano la separatezza dei compiti e prevengano conflitti di interessi; in linea di principio è, inoltre, consentito attribuire alla stessa persona o alla stessa unità organizzativa di adempiere anche a più di una delle predette funzioni fondamentali.

La funzione di gestione dei rischi e quella attuariale possono essere attribuite anche a un membro dell'organo di amministrazione del fondo, che sia in possesso dei prescritti requisiti, qualora ciò risulti appropriato alla dimensione, natura, portata e complessità delle attività da svolgere e valutando, in ogni caso, l'eventuale sussistenza di conflitti di interesse anche in relazione alle eventuali deleghe di cui è titolare.

Il decreto n. 252/2005 consente anche di esternalizzare le funzioni fondamentali. In quest'ultimo caso è, di norma, vietato attribuire l'incarico alla stessa persona o unità che svolge la medesima funzione presso l'impresa promotrice, dovendosi intendere come tale, in linea con la nuova definizione contenuta nell'art. 1, comma 3, lettera c-*sexies*, del citato decreto, il datore di lavoro che versa i contributi al fondo pensione. Per quanto riguarda il nostro sistema, la norma descrive una situazione che può riguardare al più i fondi aziendali o di gruppo. Trattasi, tuttavia, di divieto derogabile su autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti.

Ai sensi dell'art. 5-*sexies*, con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definiti i requisiti complessivi di idoneità a ricoprire la carica di titolare delle funzioni fondamentali. I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica sono comunque tenuti a organizzarsi per assicurare l'attivazione delle predette funzioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020, attribuendo l'incarico a soggetti dotati di competenze adeguate rispetto alle attività da svolgere, oltre che dotati dei requisiti di onorabilità oggi previsti dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale n. 79/2007, salvo poi verificarne la compatibilità con le norme del nuovo decreto sui requisiti, una volta adottato.

Per quanto attiene, poi, alla funzione attuariale, atteso quanto disposto dall'art. 5-*quinquies*, comma 2, del decreto n. 252/2005 che già indica uno specifico requisito di professionalità consistente nell'iscrizione nell'apposito albo, si ritiene che fino all'adozione del suddetto decreto l'incarico vada affidato a chi possiede tale requisito.

Per l'esercizio della vigilanza, la COVIP può richiedere, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto n. 252/2005, in qualsiasi momento, tra gli altri, ai titolari delle funzioni fondamentali di fornire, per quanto di rispettiva competenza, informazioni e valutazioni su qualsiasi questione relativa al fondo pensione, nonché la trasmissione di dati e documenti. La COVIP può altresì, in base al successivo comma 4, lettera *a)*, del medesimo art. 19, convocare presso di sé i titolari delle funzioni fondamentali. In caso di violazione trovano poi applicazione i poteri sanzionatori della COVIP, di cui all'art. 19-*quater* del medesimo decreto.

5. Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi

L'art. 5-*ter* del decreto n. 252/2005 prevede che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica si dotino di un sistema organico di gestione dei rischi che mappi i rischi che interessano il fondo e che disponga delle procedure necessarie per la loro complessiva gestione.

Il comma 4 è riferito ai rischi propri del fondo, cioè quelli ai quali lo stesso è o potrebbe essere esposto; l'elenco ivi contenuto è da intendersi quale elenco minimo dei rischi da prendere in considerazione, se pertinenti. Spetta a ciascun fondo, in ragione della propria organizzazione e della dimensione, natura, portata e complessità della sua attività, individuare i rischi di cui al predetto elenco che sono per lo stesso pertinenti, nonché gli eventuali ulteriori rischi cui è esposto.

Ancorché la norma di cui sopra abbia un più diretto impatto sui fondi pensione a prestazione definita, anche i fondi pensione a contribuzione definita sono chiamati a individuare, anche al di fuori del predetto elenco, i rischi per essi comunque rilevanti. Uno dei rischi che sicuramente riguarda entrambe le tipologie di fondi pensione è il rischio operativo, che l'art. 1, comma 3, lettera c-*nonies*), del citato decreto definisce come il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni.

Il comma 5 del medesimo articolo estende il sistema di gestione dei rischi a quelli che gravano sugli aderenti e sui beneficiari. Il sistema di gestione dei rischi comprende anche i rischi relativi alla gestione finanziaria del patrimonio di un fondo pensione a contribuzione definita.

Per facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, il comma 6 dell'art. 5-*ter* prevede l'istituzione della specifica funzione di gestione dei rischi. In linea di principio, il compito della funzione di gestione dei rischi è quello di concorrere alla definizione della politica di gestione dei rischi e di facilitare l'attuazione del sistema di gestione dei rischi, verificando l'efficienza ed efficacia del sistema nel suo complesso. In tale contesto, la stessa funzione è necessariamente destinataria di flussi informativi che riguardano tutti i rischi individuati come rilevanti per il fondo pensione.

Quanto invece ai profili più strettamente operativi di monitoraggio e di gestione corrente dei rischi, gli stessi non fanno ordinariamente capo a un'unica unità o a un unico soggetto, ben potendo essere articolati su più strutture o su più soggetti, integrati nella complessiva struttura organizzativa del fondo.

La funzione finanza prevista dalle sopra citate «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento» continua ad avere una propria valenza autonoma, salvo considerare che ora la funzione di gestione dei rischi debba comunque concorrere alla definizione del sistema di controllo dei rischi anche inerenti alla gestione finanziaria e alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del sistema medesimo.

Peraltro, avuto riguardo anche alle dimensioni e alla natura della forma pensionistica e alla tipologia dei modelli di gestione finanziaria, è possibile prendere in considerazione modelli organizzativi nei quali la funzione di gestione del rischio effettua anche i controlli più operativi sulla gestione finanziaria, valutando in tal caso l'opportunità di mantenere una unità organizzativa autonoma relativa alla funzione finanza ovvero di assegnare ad altre strutture del fondo pensione gli ulteriori compiti oggi attribuiti alla predetta funzione finanza.

Come detto, l'art. 4-*bis* prevede che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di gestione dei rischi e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative. La definizione della politica di gestione dei rischi è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione; un ruolo centrale è assunto dalla funzione di gestione dei rischi.

A titolo esemplificativo si rappresenta che la politica di gestione dei rischi dovrà definire le categorie di rischio e le metodologie per misurarli, indicare le modalità attraverso le quali il fondo gestisce ogni categoria di rischio significativo o area di rischio, specificare i limiti di tolleranza al rischio all'interno di tutte le categorie di rischio rilevanti, descrivere la frequenza e il contenuto delle verifiche da eseguire regolarmente.

6. Funzione di revisione interna (*Internal audit*)

Nell'art. 5-*quater* del decreto n. 252/2005 viene descritta la funzione di revisione interna, che i fondi pensione negoziali e quelli preesistenti con soggettività giuridica sono tenuti a istituire. La funzione di revisione interna ha il compito di valutare e monitorare l'efficacia, l'efficienza e l'adeguatezza del sistema di controllo interno e delle ulteriori componenti del sistema di governo del fondo, nonché l'efficacia e l'efficienza delle attività esternalizzate, inclusa l'efficacia dei controlli svolti su tali attività.

La funzione di revisione interna verifica la correttezza dei processi interni e l'efficacia e l'efficienza delle procedure organizzative, nonché la regolarità e la funzionalità dei flussi informativi tra i diversi settori del fondo; verifica altresì l'adeguatezza dei sistemi informativi e la loro affidabilità (ICT *audit*) affinché non sia inficiata la qualità, correttezza e tempestività delle informazioni. In tale ambito, la funzione valuta anche il piano di emergenza predisposto dall'organo di amministrazione e propone modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. La funzione di revisione interna valuta, altresì, i piani di emergenza dei fornitori delle attività esternalizzate, che devono essere acquisiti dal fondo pensione.

Alla funzione di revisione interna l'art. 5-*quater*, comma 2, del decreto n. 252/2005 assegna anche il compito di verificare l'attendibilità delle rilevazioni contabili e, cioè, la rispondenza delle rilevazioni e dei processi amministrativi contabili e gestionali a criteri di correttezza e di regolare tenuta della contabilità. Tale attività potrà essere svolta anche in coordinamento con l'organo di controllo.

Sulla base dei risultati delle verifiche effettuate, la funzione di revisione interna formula raccomandazioni all'organo di amministrazione e controlla l'avvenuta rimozione delle anomalie riscontrate nell'operatività del fondo e nel funzionamento dei controlli interni (attività cosiddetta di *follow-up*). Nello svolgimento della sua attività, la funzione di revisione interna instaura collegamenti con tutti i centri titolari di compiti di controllo interno.

Come già detto, il fondo assicura la separatezza della funzione di revisione interna dalle altre funzioni, al fine di garantirne l'indipendenza, l'autonomia e l'obiettività di giudizio; tenuto conto della dimensione, natura, portata e complessità delle attività del fondo pensione, i compiti propri della funzione di revisione interna possono essere affidati all'organo di controllo del fondo pensione.

La funzione riferisce all'organo di amministrazione le risultanze delle analisi compiute e le eventuali disfunzioni e criticità rilevate, secondo le modalità e la periodicità dallo stesso definite. La relazione all'organo di amministrazione deve essere almeno annuale e contiene i suggerimenti per eliminare le carenze riscontrate e le raccomandazioni in ordine ai tempi per la loro rimozione, nonché l'evidenziazione degli interventi operati rispetto a quanto segnalato nella relazione precedente.

Tali informazioni sono anche comunicate al direttore generale e all'organo di controllo (ove non siano allo stesso affidati i compiti della revisione interna). Le risultanze della specifica area oggetto di revisione sono, altresì, comunicate al responsabile dell'attività operativa oggetto del controllo.

Resta inoltre fermo l'obbligo di segnalare con urgenza all'organo di amministrazione, al direttore generale e all'organo di controllo le situazioni di particolare gravità accertate.

L'attività di revisione svolta e gli interventi effettuati sono adeguatamente documentati e conservati presso la sede del fondo.

Per consentire lo svolgimento pieno dei suoi compiti, deve essere assicurato alla funzione di revisione interna l'accesso a tutte le attività del fondo, comprese quelle esternalizzate. Nel caso di attribuzione a soggetti terzi di attività di rilievo per il funzionamento dei controlli interni

(ad esempio dell'attività di elaborazione dei dati) la funzione di revisione interna deve poter accedere anche alle procedure e alle attività svolte da tali soggetti.

Da ultimo, si evidenzia che la funzione di revisione interna è chiamata a svolgere alcuni dei compiti già in precedenza attribuiti alla cosiddetta «funzione di controllo interno», ai sensi delle «Linee guida in materia di organizzazione interna dei fondi pensione negoziali», che alla luce della sopravvenuta normativa cessa di avere un suo rilievo autonomo. Spetterà pertanto ai fondi pensione che già si sono dotati della predetta «funzione di controllo interno» valutare le modalità di attivazione della funzione di revisione interna, anche trasformando la «funzione di controllo interno» nella nuova «funzione di revisione interna», attribuendole gli ulteriori compiti previsti dalla normativa e depurandola di quelli non previsti.

L'art. 4-*bis* prevede, come detto, che l'organo di amministrazione del fondo adotti una politica di revisione interna e che tale politica sia oggetto di riesame almeno ogni tre anni, ovvero in ogni caso di variazioni significative. La definizione di tale politica è rimessa all'autonomia dei singoli fondi pensione, sentita comunque la funzione di revisione interna.

La politica di revisione interna illustra gli indirizzi adottati dall'organo di amministrazione per l'attuazione della funzione di revisione interna. Il livello di dettaglio della politica di revisione interna deve essere proporzionato alla dimensione e all'organizzazione interna, nonché alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività del fondo pensione.

A titolo esemplificativo, detta politica può riguardare i seguenti profili: definizione e finalità della funzione di *internal audit*, compiti, responsabilità e poteri del titolare della funzione, approccio del piano annuale di *internal audit*, reportistica, svolgimento interno al fondo della funzione o sua esternalizzazione, presidi circa la qualità, indipendenza, obiettività di giudizio della funzione di revisione interna.

7. Funzione attuariale

Nell'art. 5-*quinquies* del decreto n. 252/2005 sono descritti i compiti della funzione attuariale. Come detto, di tale funzione si devono dotare i soli fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica che coprono direttamente rischi biometrici o garantiscono un determinato rendimento degli investimenti o delle prestazioni, ai sensi dell'art. 7-*bis* del citato decreto. Non è necessario, comunque, che si dotino di una funzione attuariale i fondi i cui impegni finanziari siano assunti da soggetti gestori già sottoposti a vigilanza prudenziale a ciò abilitati.

Alla funzione attuariale competono il coordinamento e la supervisione del calcolo delle riserve tecniche, la valutazione in ordine all'adeguatezza delle metodologie e dei modelli utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche e delle ipotesi fatte a tal fine, nonché la valutazione della sufficienza, accuratezza e completezza dei dati utilizzati per il calcolo forniti dalle strutture operative.

In particolar modo, la funzione attuariale attesta l'affidabilità e l'adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche e riporta all'organo preposto gli scostamenti significativi tra l'esperienza reale e le ipotesi sottese alle riserve, proponendo eventuali modifiche. La funzione attuariale contribuisce altresì, per quanto di competenza, alla individuazione dei rischi del fondo pensione.

Al fine di evitare possibili situazioni di conflitto di interesse, è necessario prevedere una distinzione tra la struttura (interna o esterna al fondo) che operativamente procede al calcolo delle riserve tecniche e il titolare della funzione attuariale che supervisiona detta attività. In considerazione del principio di proporzionalità, detta distinzione può venire meno esclusivamente nei casi di fondi che non siano di grandi dimensioni ovvero nel caso in cui la natura, la portata e la complessità dei rischi assunti non sia elevata.

Anche per le attività attuariali, se rilevanti, il fondo si dovrà dotare di una propria politica. Valgono anche qui le considerazioni di ordine generale già espresse in merito alle politiche di gestione dei rischi e di revisione interna.

8. Esternalizzazione (*Outsourcing*) e scelta del fornitore

L'art. 5-*septies* del decreto n. 252/2005 detta disposizioni per le esternalizzazioni delle attività e delle funzioni, tra cui anche quelle fondamentali, dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica. Possono pertanto formare oggetto di esternalizzazione le attività che i predetti fondi pensione possono esercitare direttamente, essendo l'esternalizzazione una modalità alternativa allo svolgimento delle medesime attività tramite soggetti interni. Ne deriva che non si ha «esternalizzazione», ad esempio, per l'incarico di depositario, mentre si ha esternalizzazione per l'incarico di *service* amministrativo.

Ciascun fondo pensione negoziale e preesistente con soggettività giuridica è chiamato a compiere una valutazione circa l'opportunità di esternalizzare attività proprie piuttosto che affidarle a risorse interne. Le relative scelte devono essere motivate e documentate.

Il fondo può esternalizzare anche le funzioni fondamentali; ciò può risultare appropriato qualora l'istituzione della funzione all'interno del fondo possa non rispondere ai criteri dell'efficienza, dell'economicità e della affidabilità. Coloro che presso il fornitore o subfornitore del servizio svolgono la funzione fondamentale esternalizzata possiedono i requisiti di cui all'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005 e spetta all'organo di amministrazione del fondo il relativo accertamento.

L'esternalizzazione non esonera in ogni caso gli organi del fondo dalle rispettive responsabilità. I rischi specifici connessi all'esternalizzazione sono considerati nella politica di gestione dei rischi.

Ai fondi pensione negoziali o preesistenti con soggettività giuridica è richiesto di garantire, in caso di esternalizzazione, che non si producano effetti negativi sull'assetto stesso del fondo, sull'attività di vigilanza della COVIP e sulla qualità dei servizi resi ad aderenti e beneficiari. Al fine di evitare il verificarsi di situazioni pregiudizievoli è prescritto che i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica definiscano la propria politica in materia (cosiddetta «politica di esternalizzazione e scelta del fornitore») in base alla quale pervenire alla scelta del fornitore del servizio, alla definizione delle condizioni dell'incarico e alla sua durata, nonché alla individuazione dei processi di monitoraggio e controllo delle attività esternalizzate. Tale politica dovrà essere, tra l'altro, funzionale a consentire l'adeguata valutazione del fornitore, la prevenzione e gestione dei conflitti di interesse e la salvaguardia della continuità operativa del fondo pensione.

Gli accordi di esternalizzazione dovranno essere formalizzati per iscritto. In essi andrà chiaramente definita l'attività oggetto del contratto, le modalità di esecuzione e il corrispettivo, la durata, la natura e periodicità della reportistica, le facoltà di recesso e di modifica del contratto in capo al fondo.

Le esternalizzazioni effettuate da parte dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica vanno comunicate alla COVIP. La comunicazione alla COVIP va effettuata entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto, a prescindere dalla decorrenza del contratto stesso. L'informativa comprende l'indicazione del nominativo del fornitore, il luogo di ubicazione dello stesso, l'attività esternalizzata, la data di inizio della fornitura e la durata del contratto. Il contratto andrà inviato alla COVIP solo su eventuale richiesta della stessa.

I fondi comunicano tempestivamente alla COVIP se in corso di contratto sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi sopra indicati e relazionano in ordine alla successiva cessazione del contratto di esternalizzazione e delle modalità di eventuale re-internalizzazione dell'attività.

Per l'esternalizzazione relativa alle funzioni fondamentali e alla gestione amministrativa (e cioè al *service* amministrativo dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica) l'informativa alla COVIP deve essere data dopo la stipula del contratto ma prima della decorrenza dell'esternalizzazione. Ancorché il conferimento di tali incarichi non sia oggetto di approvazione preventiva della COVIP, si ritiene ragionevole che l'invio di detta informativa avvenga entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto e comunque prima che il contratto diventi operativo. In questo caso all'informativa andrà allegata anche copia della convenzione di esternalizzazione che è stata stipulata. Tale informativa non determina l'apertura, da parte della COVIP, di un procedimento amministrativo di autorizzazione, né comporta l'espressione di un assenso preventivo.

Circa le convenzioni di gestione delle risorse dei fondi pensione negoziali e preesistenti resta fermo quanto previsto dall'art. 6 del decreto n. 252/2005 e dalle «Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione», di cui alla deliberazione COVIP del 9 dicembre 1999, che trovano applicazione anche ai fondi pensione preesistenti come già precisato negli «Orientamenti in materia di adeguamento, da parte dei fondi pensione preesistenti, all'art. 6 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con particolare riferimento alle modalità di selezione dei gestori» adottati dalla COVIP il 26 aprile 2012. L'invio alla COVIP delle convenzioni di gestione delle risorse deve avvenire entro trenta giorni dalla sottoscrizione (come già oggi previsto) e comunque prima che il contratto diventi operativo.

Gli adempimenti di cui sopra sono posti in essere con riferimento alle esternalizzazioni successive alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti direttive.

L'art. 19, comma 2, lettera *i)*, del decreto n. 252/2005 attribuisce adesso esplicitamente alla COVIP il compito di controllare le attività esternalizzate e ri-esternalizzate. Con le nuove disposizioni è stato, in particolare, attribuito alla COVIP il potere di richiedere informazioni sulle esternalizzazioni sia ai fondi pensione sia ai fornitori di servizi, nonché quello di effettuare ispezioni presso i fornitori delle attività esternalizzate, accedendo ai relativi locali, se non sono già sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorità.

Il fondo pensione che esternalizza una sua attività o una funzione fondamentale a soggetti che non sono sottoposti a vigilanza prudenziale di altra autorità adotta le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni: il fornitore del servizio sia tenuto a cooperare con la COVIP in relazione alla funzione o all'attività esternalizzata; il fondo e la COVIP abbiano accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate; la COVIP abbia un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e sia in grado di esercitare tali diritti di accesso. In particolare, gli accordi di esternalizzazione futuri dovranno necessariamente contemplare tali situazioni. Per quelli già in essere i fondi dovranno tempestivamente procedere al loro aggiornamento e adeguamento alle previsioni normative vigenti.

È, inoltre, necessario specificare negli accordi di esternalizzazione che anche il titolare della funzione di revisione interna del fondo può svolgere controlli (*audit*) sull'attività dell'*outsourcer* ed è legittimato ad accedere ai suoi locali.

9. Politica di remunerazione

L'art. 5-*octies* del decreto n. 252/2005 detta l'obbligo per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica di dotarsi di una politica di remunerazione e individua, in modo già ampiamente dettagliato, i principi cui la politica di remunerazione deve uniformarsi. I fondi sono pertanto chiamati ad adeguarsi a tali prescrizioni entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

In particolare, i fondi adottano entro tale termine politiche di remunerazione in forma scritta che siano coerenti con la sana, prudente ed efficace gestione del fondo e in linea, da un lato, con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio del fondo nel lungo termine e, dall'altro, con gli interessi sempre a lungo termine degli aderenti e beneficiari.

Sotto il profilo soggettivo, la politica di remunerazione riguarda coloro che amministrano effettivamente il fondo pensione, i componenti dell'organo di controllo, coloro che svolgono funzioni fondamentali, nonché il direttore generale. Sono, inoltre, da tenere in considerazione le altre categorie di personale le cui attività hanno un impatto di rilievo sul profilo del rischio del fondo pensione, la cui identificazione è condotta in autonomia da ciascun fondo pensione, in base al proprio assetto organizzativo.

Con riguardo all'ipotesi in cui i compensi di alcuni dei soggetti di cui sopra non siano a carico del fondo, essendo ad esempio sostenuti dall'impresa promotrice, ancorché la relativa politica di remunerazione non sia direttamente definita dal fondo stesso, l'organo di amministrazione del fondo è tenuto comunque a valutare che la remunerazione corrisposta a tali soggetti sia in linea con i principi delineati dal comma 4 dell'art. 5-*octies* e, in particolare, che non incoraggi l'assunzione di rischi in modo non congruo

rispetto al profilo del fondo e alle sue regole e che non contrasti con gli interessi a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari.

Con riferimento al personale dipendente del fondo, la politica di remunerazione è generalmente definita dal contratto collettivo applicato e pertanto il richiamo della contrattazione collettiva è da considerarsi misura sufficiente per dare atto della politica di remunerazione applicata.

La politica di remunerazione riguarda anche i soggetti ai quali sono esternalizzate le attività del fondo, con esclusione di tutti i fornitori che siano disciplinati dalle direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE e 2014/65/UE. Per quanto riguarda i fornitori, nella politica di remunerazione si prende a riferimento il corrispettivo pattuito per la fornitura del servizio e non anche la remunerazione, a carico del fornitore, delle risorse di cui lo stesso si avvale.

Si intende quale remunerazione ogni forma di pagamento, determinata in misura fissa o variabile, ovvero beneficio, incluse eventuali componenti accessorie, corrisposto direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma (ad esempio in contanti, ovvero come servizi o beni in natura) in cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi resi al fondo.

La politica di remunerazione è definita, prendendo a riferimento quantomeno i seguenti aspetti:

a) il ruolo degli organi sociali coinvolti nella predisposizione e approvazione della stessa;

b) la struttura del sistema di remunerazione (componente fissa, parte variabile, criteri di attribuzione);

c) i soggetti ai quali si applica la politica di remunerazione;

d) i presidi adottati dal fondo pensione al fine di evitare che la remunerazione corrisposta possa compromettere in qualunque modo il rispetto del principio di sana e prudente gestione delle risorse, nonché l'obiettività, l'autonomia e l'indipendenza nell'operato degli organi/funzioni/altri soggetti coinvolti nell'attività del fondo pensione (come ad esempio i gestori finanziari).

La politica di remunerazione deve essere resa pubblica solo nei suoi elementi essenziali; non rientrano in tale ambito le informazioni di dettaglio circa la remunerazione effettivamente corrisposta ai singoli individui che operano per il fondo. Tale pubblicità si realizza, come precisato nel paragrafo 2, attraverso l'inserimento nel «Documento sul sistema di governo» delle informazioni essenziali e pertinenti relative alla *policy* adottata con riferimento alla politica di remunerazione.

Eventuali incarichi a titolo gratuito potranno essere previsti ove ciò non contrasti con una gestione sana, prudente ed efficace del fondo; la politica di remunerazione deve darne specifica indicazione. Le misure volte a evitare i conflitti di interesse, da indicarsi nella politica di remunerazione, dovranno necessariamente comprendere anche gli eventuali incarichi svolti a titolo gratuito.

10. Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive.

L'art. 5-*sexies* del decreto n. 252/2005 reca disposizioni in merito ai requisiti di professionalità e onorabilità, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alle situazioni impeditive.

È, in particolare, ora previsto che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali che disciplina tali requisiti riguardi anche il direttore del fondo e coloro che svolgono funzioni fondamentali. È, poi, chiarito che i componenti dell'organismo di rappresentanza dei fondi pensione aperti e i componenti degli organismi di rappresentanza degli iscritti dei fondi preesistenti interni devono avere solo i requisiti di onorabilità previsti dal medesimo decreto ministeriale. Per ogni tipologia di fondo pensione è poi specificato a chi spetta effettuare la verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti.

Stante quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto n. 147/2018, le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 79/2007 continuano a essere applicate - per i soggetti ivi contemplati e ancora previsti dalla normativa attuale - fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 5-*sexies*, comma 1, del decreto n. 252/2005. Tale decreto ministeriale continua dunque a trovare applicazione alle nuove nomine che dovessero nel frattempo intervenire.

11. Valutazione interna del rischio

L'art. 5-*novies* del decreto n. 252/2005 introduce l'obbligo, per i fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica, di effettuare periodicamente una «valutazione interna del rischio». Tale valutazione deve essere approvata dall'organo di amministrazione del fondo, sentite le strutture competenti, almeno ogni tre anni, o immediatamente dopo ogni variazione significativa del profilo di rischio del fondo pensione, e va adeguatamente documentata anche al fine dei controlli da parte della COVIP.

In base al comma 2 dell'art. 5-*novies*, la valutazione interna del rischio comprende la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi, nonché una descrizione del modo in cui la valutazione dei rischi è integrata nel processo gestionale e nei processi decisionali del fondo e del modo in cui il fondo previene i conflitti di interesse con l'impresa promotrice, qualora alla stessa siano esternalizzate funzioni fondamentali.

Inoltre, la disposizione in esame individua una serie di specifici elementi che devono formare oggetto della valutazione, alcuni dei quali appaiono riferibili esclusivamente ai fondi a prestazione definita. Con riguardo a tali elementi, nella valutazione interna del rischio sono descritti i metodi di cui il fondo si è dotato, nel rispetto del principio di proporzionalità, per individuare e valutare i rischi cui è o potrebbe essere esposto nel breve e lungo periodo e che potrebbero avere un impatto sulla capacità del fondo pensione di far fronte ai propri obblighi.

Laddove non fossero stati già formalizzati, i suddetti metodi devono essere definiti dai fondi interessati dalla disposizione entro e non oltre il 31 dicembre 2020, così da poter pervenire alla prima valutazione interna del rischio entro e non oltre il 30 aprile 2021.

Gli esiti dell'attività di valutazione interna del rischio andranno tenuti in considerazione ai fini dell'assunzione delle decisioni strategiche del fondo.

12. Modelli gestionali

La normativa in materia di modelli gestionali ha subito alcune modifiche di carattere redazionale alle lettere *b)* e *c)* del comma 1 dell'art. 6 del decreto n. 252/2005, volte ad aggiornare i riferimenti ai soggetti che possono gestire le risorse dei fondi pensione. Di rilevo è la nuova lettera c-*bis*), che amplia il novero dei soggetti con cui è possibile convenzionarsi, includendo anche i soggetti (GEFIA) autorizzati alla gestione di FIA italiani o di FIA UE, ai sensi del decreto 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito: decreto n. 58/1998).

Per i fondi pensione preesistenti continuano a trovare applicazione le previsioni contenute nel decreto ministeriale n. 62/2007, recante il «Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

13. Depositario delle risorse dei fondi pensione

L'art. 7 del decreto n. 252/2005 disciplina il depositario per i fondi pensione negoziali e aperti. L'articolo in parola è stato pressoché integralmente riscritto, al fine di una più puntuale regolamentazione dei compiti e responsabilità del depositario, in linea con la direttiva (UE) 2016/2341.

Con l'occasione è stato anche rivisto l'ambito delle risorse da affidare al depositario, includendovi anche quelle in gestione diretta presso il fondo pensione. L'avvenuta soppressione della parola «affidate» determina, infatti, l'estensione dell'ambito di applicazione della norma anche a quei fondi che non hanno convenzioni di gestione con soggetti terzi, ma gestiscono in proprio le risorse del fondo.

L'art. 7 si applica anche ai fondi pensione preesistenti, in base a quanto già previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto ministeriale 62/2007, secondo il quale tali fondi sono tenuti ad applicare, tra le altre, le previsioni dell'art. 7 del decreto n. 252/2005, ove compatibili con il modello gestionale adottato (restano, ad esempio, esclusi da tale obbligo i fondi che gestiscono le risorse interamente tramite convenzioni assicurative di ramo I, III o V e i fondi interni costituiti come mera posta contabile nel passivo del bilancio di società o enti). Resta fermo che, nella valutazione di compatibilità con il modello gestionale adottato, i fondi preesistenti dovranno tener conto anche di quanto sopra precisato circa l'estensione del depositario per le risorse in gestione diretta.

È, pertanto, da intendersi superato quanto a suo tempo precisato, in tema di banca depositaria, nella circolare COVIP del 2 marzo 2012, prot. n. 868, avente per oggetto l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle norme del decreto n. 252/2005, nella quale era stato osservato, sulla base della normativa allora in vigore, che l'istituto della banca depositaria (ora «depositario») si presentava come un necessario corollario dell'adozione, da parte dei fondi pensione, dei modelli di gestione convenzionata, non sussistendo l'obbligo di dotarsene per i fondi che gestiscono direttamente le risorse.

La norma prevede che tutte le risorse del fondo pensione vadano affidate a un unico soggetto depositario. Al depositario andrà pertanto affidata anche la detenzione delle disponibilità liquide del fondo pensione, non ritenendosi ammissibile l'affidamento a soggetti diversi dal depositario. Trova pertanto conferma quanto sul punto già precisato dalla COVIP nella risposta a quesito del dicembre 2015 avente ad oggetto «Quesiti in tema di depositari dei fondi pensione». Si richiamano qui anche i chiarimenti già forniti in tale occasione con riferimento all'esclusione dagli obblighi dell'art. 7 del decreto n. 252/2005 delle disponibilità liquide destinate alla gestione amministrativa del fondo e quelle funzionali all'investimento in depositi e alla costituzione di garanzie in denaro.

Per quanto riguarda la gestione diretta di immobili da parte di fondi pensione preesistenti, spetta al depositario il compito di verificarne la proprietà e l'aggiornamento del conseguente registro; resta in ogni caso ferma l'esigenza di tener conto, sulla base dei dati forniti dai fondi pensione, del valore degli immobili nell'ambito del calcolo delle disponibilità complessive dei fondi stessi, ai fini delle verifiche in ordine al rispetto dei limiti agli investimenti.

I compiti del depositario sono adesso elencati in modo puntuale nell'art. 7, comma 2, del decreto n. 252/2005 mentre in precedenza la norma faceva rinvio ad alcune disposizioni del decreto n. 58/1998. Non vi sono comunque differenze sostanziali rispetto alla disciplina in precedenza richiamata. Il depositario adempie agli obblighi di custodia degli strumenti finanziari a esso affidati, nonché alla verifica della proprietà e alla registrazione degli altri beni del fondo pensione.

In tema di compiti del depositario, l'art. 7, comma 2, lettera *g)*, del decreto n. 252/2005 prevede, con una norma di chiusura, che il depositario svolge ogni altro compito, per quanto compatibile, previsto dall'art. 48 del decreto n. 58/1998, e relativa normativa di attuazione, per gli OICR. Considerato che la normativa italiana disciplina i compiti del depositario in modo convergente, ma non del tutto identico, relativamente alle due macrocategorie di OICR rappresentate dagli OICVM e dai FIA, si ritiene adesso ragionevole interpretare il rinvio alle norme dettate per il depositario degli OICR come riferito alle norme, primarie e secondarie, dettate per il depositario di OICVM, in ragione del fatto che l'art. 7, commi 3-*nonies* e 3-*decies* codificano la responsabilità del depositario dei fondi pensione al pari di quanto previsto per il depositario degli OICVM. La normativa in tema di OICVM dovrà, pertanto, trovare applicazione anche ai sub-depositi dei fondi pensione.

Il comma 3, nel quale erano in precedenza contenute le previsioni di rinvio al decreto n. 58/1998 per le funzioni del depositario ed erano altresì definiti i doveri di informativa dei depositari verso la COVIP è stato soppresso, giacché le funzioni del depositario sono ora indicate nel comma 2, mentre i doveri di informativa sono riportati nel comma 3-*quinquies*. Anche il comma 3-*bis*, che riguardava la possibilità di affidare l'incarico di depositario anche a banche o imprese di investimento dell'Unione europea, è stato abrogato, in quanto è nel comma 1 che vengono indicati i soggetti che possono espletare detto incarico.

Nel comma 3-*quinquies* sono poi descritti con maggiore dettaglio gli obblighi verso la COVIP dei componenti degli organi del depositario, in precedenza indicati nel

comma 3. Si tratta di una disposizione del tutto analoga a quella contenuta nell'art. 47, comma 4, del decreto n. 58/1998. Ciò premesso, si conferma quanto già precisato nella sopra richiamata risposta a quesito del dicembre 2015 e, cioè, che anche relativamente alle segnalazioni delle violazioni della normativa riguardante i fondi pensione è possibile la trasmissione cumulativa periodica delle stesse alla COVIP, in linea con quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Con riferimento, poi, alle segnalazioni delle violazioni dei limiti e divieti che i fondi pensione autonomamente hanno previsto nei propri statuti o regolamenti, o nelle convenzioni di gestione, in aggiunta a quelli imposti dalla normativa, si ritiene che continui a trovare applicazione il regime previsto, dalla normativa secondaria di settore per gli OICR, in linea con le precisazioni a suo tempo fornite con la risposta a quesito del dicembre 2015. In questo caso, dunque, il depositario non deve segnalare direttamente alla COVIP la violazione, bensì deve provvedere ad informare il fondo pensione di quanto rilevato sulla base di una procedura di attivazione di livelli successivi di intervento (c.d. procedura di *escalation*).

Si fa, infine, presente che la normativa detta regole puntuali in tema di conflitti di interesse (comma 3-*octies*) e di responsabilità del depositario (commi 3-*nonies* e 3-*decies*).

14. Mezzi patrimoniali

Il nuovo comma 3-*bis* dell'art. 7-*bis* del decreto n. 252/2005 prevede che le fonti istitutive dei fondi che erogano direttamente le rendite e che non dispongono di mezzi patrimoniali adeguati debbano considerare la finalità di perseguire un'equa ripartizione dei rischi e dei benefici tra le generazioni quando decidono di rimodulare il regime di contribuzione e quello delle prestazioni.

Si tratta di una disposizione che formalizza un principio fondamentale da tenere presente negli accordi sottoscritti in materia.

15. Informative ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari

I nuovi articoli da 13-*bis* a 13-*septies* del decreto n. 252/2005 dettano disposizioni in materia di informative ai potenziali aderenti e agli aderenti e beneficiari, al fine di assicurare il pieno recepimento delle corrispondenti previsioni della direttiva (UE) 2016/2341.

In particolare:

l'art. 13-*bis* reca disposizioni circa le informazioni di carattere generale sulla forma pensionistica complementare che devono essere fornite agli aderenti e beneficiari;

l'art. 13-*ter* riguarda le informazioni ai potenziali aderenti;

l'art. 13-*quater* definisce le informazioni periodiche agli aderenti;

l'art. 13-*quinquies* regola l'informativa da effettuarsi durante la fase di prepensionamento, in aggiunta alle informazioni di cui all'art. 13-*quater*;

l'art. 13-*sexies* disciplina l'informativa da rendere ai beneficiari durante la fase di erogazione delle rendite;

l'art. 13-*septies* reca i principi di carattere generale cui devono uniformarsi le sopra indicate informative.

Mentre le informative di cui agli articoli 13-*quinquies* e 13-*sexies* costituiscono una novità per il nostro settore, le altre informative, come anche i principi di carattere generale, sono da tempo contemplati dal nostro ordinamento, in base alle disposizioni dettate dalla COVIP.

Al riguardo, viene in rilievo l'art. 19, comma 2, lettera *g)*, n. 3), del decreto n. 252/2005 che, come riformulato dal decreto n. 147/2018, attribuisce alla COVIP il compito di dettare disposizioni volte all'applicazione di regole comuni per tutte le forme pensionistiche complementari relativamente a tutte le informative sopra richiamate e quello di elaborare, a tale fine, appositi schemi.

In apposite istruzioni di vigilanza di prossima adozione saranno definiti i contenuti delle succitate informative e individuati i soggetti tenuti ai relativi adempimenti.

16. Trasferimenti transfrontalieri e attività transfrontaliera

Negli articoli 14-*bis* e 14-*ter* del decreto n. 252/2005 è disciplinato, rispettivamente, il trasferimento transfrontaliero da un fondo italiano a un fondo di un altro Stato membro e il trasferimento transfrontaliero da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano. I fondi pensione italiani ai quali le predette norme si applicano sono i fondi pensione negoziali, quelli preesistenti aventi soggettività giuridica e operanti secondo il principio della capitalizzazione, nonché i fondi pensione aperti.

Per detti fondi è prevista la possibilità di trasferire tutte o parte delle passività, delle riserve tecniche, delle altre obbligazioni e diritti, nonché delle attività corrispondenti o il relativo equivalente in contanti, di uno schema pensionistico a un fondo registrato o autorizzato in un altro Stato dell'UE e di poter ricevere le stesse da un fondo UE. La norma non riguarda i singoli trasferimenti di posizioni individuali.

Il trasferimento è soggetto all'approvazione preventiva della maggioranza degli aderenti e dei beneficiari coinvolti, o dei loro rappresentanti, e dell'impresa promotrice. Il trasferimento transfrontaliero deve essere autorizzato dall'Autorità competente dello Stato membro del fondo ricevente. Con riferimento ai trasferimenti a fondi di altri stati membri la COVIP è chiamata a valutare che nel trasferimento siano preservati i diritti individuali e gli interessi degli aderenti e beneficiari, anche con riferimento alle attività e ai costi di trasferimento.

Gli articoli 15-*bis* e 15-*ter* sono stati modificati al fine di introdurre le innovazioni recate dalla direttiva (UE) 2016/2341 in materia di operatività transfrontaliera. È meglio chiarito che il fondo che intende svolgere attività transfrontaliera in un altro Stato membro è tenuto, tra l'altro, al rispetto della disciplina sull'informativa ai potenziali aderenti, aderenti e beneficiari vigente nello Stato membro ospitante. È venuto meno l'obbligo per il fondo che svolge attività transfrontaliera di rispettare i limiti di investimento previsti dallo Stato membro ospitante che in precedenza trovavano applicazione.

17. Forme pensionistiche complementari con meno di cento aderenti

Nell'art. 15-*quinquies* del decreto n. 252/2005 è mantenuta la possibilità per la COVIP di esentare in via generale i fondi pensione con meno di cento aderenti dall'applicazione di talune delle norme del decreto, e della relativa normativa di attuazione, in linea con l'opzione prevista in tal senso dalla direttiva. Sono state precisate, in conformità alla direttiva, quali norme non possono essere in ogni caso derogate.

Si ricorda che la COVIP ha sin qui adottato disposizioni derogatorie solo per quel che concerne le «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento». Salvo che per tale ambito le previsioni recate dal decreto n. 252/2005, dalla relativa normativa di attuazione e dalle istruzioni di vigilanza COVIP vanno applicate integralmente da parte di tutti i fondi pensione interessati dalle stesse, a prescindere dalla loro dimensione, ove non diversamente disposto. Il criterio dimensionale compreso nel principio di proporzionalità, richiamato in più punti del medesimo decreto, non consente ai fondi pensione di piccole dimensioni di sottrarsi dall'applicazione dei precetti dettati dallo stesso decreto e dalla relativa normativa secondaria.

18. Bilanci e rendiconti

Nel nuovo art. 17-*bis* del decreto n. 252/2005 è esplicitato, al comma 1, l'obbligo per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica di redigere i bilanci e le connesse relazioni e di renderli pubblici. Si ricorda al riguardo che i fondi pensione negoziali già devono pubblicare sul proprio sito i bilanci, ai sensi delle direttive COVIP del 28 giugno 2006, e che analogo obbligo già sussiste per i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica e con almeno 1.000 aderenti, così come previsto dalla circolare COVIP del 16 settembre 2013, prot. n. 5854.

Il comma 2 esplicita il medesimo obbligo con riferimento ai rendiconti e alle relazioni dei fondi pensione che sono costituiti come patrimonio di destinazione, separato e autonomo all'interno di società o enti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto n. 252/2005. Tale obbligo è da intendersi riferito ai fondi pensione aperti e ai fondi interni agli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

Al riguardo, sono da intendersi confermate le disposizioni concernenti «Il Bilancio dei fondi pensione e altre disposizioni in materia di contabilità» dettate dalla COVIP con deliberazione del 17 giugno 1998 e successive modificazioni, salvo che per le novità di seguito indicate.

In base al nuovo comma 3 dell'art. 17-*bis*, i bilanci e rendiconti devono includere un'informativa sugli investimenti significativi. Alla luce di tale disposizione e della nuova disciplina recata dal decreto ministeriale n. 166/2014 in materia di conflitti di interesse, si fa presente che nella nota integrativa al bilancio dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica andrà adesso riportata, alla voce 20 (investimenti in gestione), l'informativa dei 50 principali titoli in portafoglio; anche i fondi aperti si allineeranno a tale indicazione. L'informativa in parola assorbe e sostituisce quella prevista dalle disposizioni COVIP, sia per quanto riguarda la nota integrativa sia per quanto riguarda la relazione sulla gestione, in merito agli investimenti per i quali si configurino conflitti di interesse.

I commi 3 e 4 prescrivono, rispettivamente, che i bilanci e i rendiconti rappresentino un quadro fedele delle attività, passività e della situazione finanziaria della forma pensionistica complementare e contengano informazioni coerenti, esaurienti e correttamente presentate. Trattasi di principi che già sono stati ribaditi nella citata deliberazione COVIP del 17 giugno 1998.

19. Fattori ambientali, sociali e di governo societario

I fattori ambientali, sociali e di governo societario (cosiddetti «fattori ESG») rappresentano declinazione dei principi di investimento responsabile ampiamente promossi in ambito internazionale e si configurano come particolarmente significativi per la politica di investimento e i sistemi di gestione del rischio delle forme pensionistiche complementari, anche considerando la loro valenza di investitori istituzionali.

Molteplici disposizioni del decreto n. 252/2005 fanno ora riferimento ai fattori ESG con riguardo al sistema di governo, alla politica di investimento, alla gestione dei rischi e alla valutazione interna del rischio, nonché circa i profili di trasparenza rispetto ai potenziali aderenti. Ciò in attuazione delle previsioni contenute nella direttiva IORP II. Nel complesso, la normativa intende incoraggiare i fondi pensione ad adottare un approccio strategico e di lungo periodo per l'integrazione dei fattori ESG, in particolare, nella gestione dei rischi e nelle strategie di investimento.

I fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica devono, pertanto, disporre di un sistema di governo idoneo ad assicurare la sana e prudente gestione dei rischi che gravano sul fondo pensione, inclusi i rischi ESG. Il sistema di gestione dei rischi e la valutazione interna dei rischi devono, quindi, prendere in considerazione anche i rischi connessi ai fattori ESG ai quali il fondo è o potrebbe essere esposto, nonché le relative interdipendenze con altri rischi, ai sensi degli articoli 5-*ter*, comma 4, lettera *g)* e art. 5-*novies*, comma 2, lettera *h)*.

Quanto agli investimenti, nel documento sulla politica di investimento andranno illustrate le modalità con cui la politica di investimento tiene conto dei fattori ESG (articoli 6, comma 5-*quater* e 4-*bis*, comma 2). È poi previsto che i fondi pensione possano prendere in considerazione anche il potenziale impatto a lungo termine delle loro decisioni di investimento sui fattori ESG (art. 6, comma 14). Indicazioni in tal senso sono già presenti nelle sopra richiamate «Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento».

Circa i bilanci e i rendiconti, il decreto richiede che negli stessi sia dato conto se e in quale misura si siano presi in considerazione fattori ESG nella gestione delle risorse e nelle linee seguite nell'esercizio dei diritti derivanti dalla titolarità dei valori in portafoglio (art. 17-*bis*, comma 5). Tale novità va tenuta in considerazione nella redazione dei bilanci relativi all'anno 2020.

Infine, tutte le forme pensionistiche complementari sono tenute a dare informazioni ai potenziali aderenti sul se e sul come sono tenuti in conto i fattori ESG, inclusi quelli cli-

matici, nella strategia di investimento, ai sensi dell'art. 13-*ter*, comma 1, lettera c. Analoga informativa andrà fornita nelle comunicazioni periodiche agli aderenti, ai sensi dell'art. 13-*quater*, comma 2, lettera *h)*. Al riguardo, indicazioni puntuali saranno dettate con le istruzioni COVIP in materia di trasparenza, di prossima adozione.

In tema di fattori ESG, assumono inoltre specifico rilievo, anche per i fondi pensione, le previsioni contenute nel regolamento (UE) n. 2019/2088, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e nel regolamento (UE) n. 2020/852, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. I fondi interessati sono chiamati ad adeguarsi ai molteplici adempimenti informativi previsti dai predetti regolamenti, secondo le modalità e tempistiche dagli stessi individuate.

20. Norme di carattere penale e sanzionatorio

Per quanto riguarda il profilo soggettivo, si evidenzia che tra i soggetti punibili per il reato di false informazioni sono ora ricompresi anche i direttori generali e i titolari delle funzioni fondamentali. I predetti soggetti possono inoltre essere destinatari di sanzioni amministrative pecuniarie laddove gli stessi violino gli obblighi relativi alle rispettive competenze.

Quanto alle violazioni oggetto di sanzione, sono ora previste sanzioni pecuniarie anche per la violazione delle nuove disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1-*bis* e 4, 4-*bis*, 5, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinquies*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies*, 5-*novies*, 6, 7, 11, 13-*bis*, 13-*ter*, 13-*quater*, 13-*quinquies*, 13-*sexies*, 13-*septies*, 14, 14-*bis*, 15, 15-*bis*, 17-*bis*.

È poi eliminato il rinvio alla procedura di cui al titolo VIII, capo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal momento che la procedura è ora disciplinata nell'art. 19-*quinquies*, è demandato a un regolamento della COVIP la definizione della propria procedura, di dettaglio, di applicazione delle sanzioni amministrative.

Come regola di carattere generale, è previsto l'obbligo per i fondi dotati di soggettività giuridica di agire in regresso nei confronti dei soggetti sanzionati, laddove sia il fondo a pagare la sanzione e salvo diversa decisione dell'assemblea.

Viene specificato che alle sanzioni contemplate dal decreto n. 252/2005 si applica la disposizione prevista dall'art. 8, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi di questa norma, a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza e assistenza obbligatorie si applica la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.

21. Siti *web*, tecnologie informatiche e rapporti con gli iscritti

Numerose previsioni di nuova introduzione impongono la pubblicazione di alcuni specifici documenti, o comunque di informazioni, da parte dei fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica.

Tali adempimenti rafforzano l'esigenza che i fondi pensione dispongano di un sito *web*.

Il sito *web* non deve tuttavia essere considerato solo come un mezzo per pubblicare documenti e/o informazioni utili agli aderenti e ai potenziali aderenti, ma deve diventare uno strumento sempre più diretto a semplificare la gestione dei rapporti tra il fondo pensione, gli aderenti e i potenziali aderenti. Tale semplificazione dei rapporti deve avvenire a partire già dalla fase di adesione, dove è importante che si sviluppino ulteriormente le modalità di adesione on-line.

In particolare, per quanto riguarda i fondi pensione negoziali e preesistenti dotati di soggettività giuridica, si ritengono ammissibili procedure che prevedono il coinvolgimento del datore di lavoro su iniziativa del fondo pensione in una fase che segue l'adesione da parte del lavoratore. In altre parole, potrà essere il fondo pensione, una volta acquisita l'adesione del lavoratore secondo procedure conformi a quanto previsto dal regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari emanate dalla COVIP, a coinvolgere il datore di lavoro al fine di: *a)* verificare l'effettivo diritto del lavoratore a iscriversi al fondo; *b)* attivare i relativi flussi contributivi.

Altro profilo che assume rilievo nella semplificazione dei rapporti di tutte le forme di previdenza complementare (ivi inclusi i fondi pensione aperti e i *PIP)* con gli aderenti riguarda la predisposizione di sezioni del sito *web* dedicate ai singoli aderenti (area riservata), con funzionalità che consentano all'iscritto di accedere a un adeguato *set* di informazioni connesse alla sua partecipazione alla forma pensionistica e di facilitare la propria interlocuzione con il fondo pensione attraverso una gestione telematica dei rapporti più immediata ed efficace.

L'utilizzo di tecnologie informatiche comporta un necessario e continuo processo di adeguamento i cui profili evolutivi devono essere oggetto di attenzione da parte dei fondi pensione nel piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, da inserire nel «Documento politiche di *governance*», che, riguardo a detti profili, dovrà riportare le valutazioni di ordine economico e di fattibilità delle possibili soluzioni analizzate, le scelte al riguardo operate dal fondo pensione e le tempistiche previste per l'implementazione.

Disposizioni di dettaglio sui siti *web* e sull'utilizzo di tecnologie informatiche saranno dettate nelle istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza, di prossima adozione.

Roma, 29 luglio 2020

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

20A04231

DELIBERA 29 luglio 2020.

Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP.

LA COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI FONDI PENSIONE

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: decreto n. 252/2005), recante «Disciplina delle forme pensionistiche complementari»;

Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che attribuisce alla COVIP il compito di esercitare la vigilanza prudenziale sulle forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la loro solidità, avuto riguardo alla tutela degli iscritti e dei beneficiari e al buon funzionamento del sistema di previdenza complementare;

Visto l'art. 19, comma 2, lettera *h)*, del decreto n. 252/2005, in base al quale la COVIP vigila sull'osservanza delle disposizioni del medesimo decreto e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili alle forme pensionistiche complementari;

Visto l'art. 19-*quater*, del decreto n. 252/2005, recante disposizioni in merito alle sanzioni amministrative irrogabili da parte della COVIP per le violazioni del decreto n. 252/2005 e delle disposizioni secondarie di attuazione dello stesso, in materia di forme pensionistiche complementari;

Visto, in particolare, l'art. 19-*quinquies* del decreto n. 252/2005, recante la procedura di applicazione delle sanzioni amministrative da parte della COVIP;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: decreto n. 58/1998), recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria»;

Visto l'art. 190-*bis*.1, comma 8, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/1011 (sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la *performance* di fondi di investimento);

Visto, inoltre, l'art. 193-*bis*.1, comma 2, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni della sezione I-*ter*, del capo II, del titolo III, della parte IV, del medesimo decreto, recante disposizioni in materia di «Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto», richiamate dall'art. 6-*bis* del decreto n. 252/2005;

Visto, altresì, l'art. 193-*quater*, comma 3, del decreto n. 58/1998, che attribuisce alla COVIP il compito di applicare, ai soggetti dalla medesima vigilati e secondo la propria procedura sanzionatoria, le sanzioni amministrative previste dal medesimo articolo in relazione alle violazioni delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 (sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) e dal regolamento (UE) n. 2015/2365 (sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo);

Visto l'art. 67-*septiesdecies*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo», che attribuisce alla COVIP, nel proprio ambito di competenza, il potere di accertare le violazioni in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, irrogando le relative sanzioni secondo la procedura applicabile al proprio settore;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Vista la legge 14 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative (di seguito: legge n. 689/1981);

Vista la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie;

Ritenuto di adottare un nuovo regolamento in materia di procedura sanzionatoria;

Tenuto conto delle indicazioni scaturite ad esito della procedura di consultazione posta in essere dalla COVIP a partire dal 25 ottobre 2019;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Regolamento in materia di procedura sanzionatoria della COVIP

Indice

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Destinatari della disciplina sanzionatoria)

Capo II - Procedura sanzionatoria

Art. 4 (Fasi della procedura e riparto di competenze)

Art. 5 (Responsabile della procedura)

Art. 6 (Accertamento delle violazioni)

Art. 7 (Avvio della procedura sanzionatoria)

Art. 8 (Esclusioni)

Art. 9 (Controdeduzioni)

Art. 10 (Audizione)

Art. 11 (Conclusione del procedimento)

Art. 12 (Notifica e pubblicazione del provvedimento)

Art. 13 (Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie)

Art. 14 (Impugnazione del provvedimento)

Capo III - Disposizioni finali

Art. 15 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Art. 16 (Disposizioni transitorie)

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina gli aspetti di dettaglio della procedura sanzionatoria di competenza della COVIP dettata dall'art. 19-*quinquies*, del decreto n. 252/2005, con riferimento alle sanzioni amministrative di cui all'art. 19-*quater* del medesimo decreto.

2. Le presenti disposizioni si applicano anche alle procedure sanzionatorie avviate dalla COVIP per sanzioni amministrative regolate da altre normative, salvo che non sia diversamente disposto.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto n. 252/2005. In aggiunta si intende per:

a) organo di vertice della COVIP: l'organo di cui all'art. 18, comma 3, del decreto n. 252/2005;

b) società che gestiscono forme pensionistiche complementari: le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e i PIP e, cioè, le società istitutrici di dette forme e quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità delle stesse;

c) verifiche a distanza: le verifiche che non si fondano sulle risultanze di accertamenti ispettivi in loco.

Art. 3.

Destinatari della disciplina sanzionatoria

1. Le presenti disposizioni, salvo quanto altrimenti previsto dalla normativa di riferimento, sono dirette nei riguardi delle persone fisiche che ricoprono il ruolo di componenti degli organi di amministrazione e di controllo, di direttori generali, di liquidatori, di commissari straordinari, di responsabili e di titolari delle funzioni fondamentali delle forme pensionistiche complementari, nonché dei soggetti (fondi pensione e società che gestiscono le predette forme) che sono responsabili in solido del pagamento della sanzione.

Capo II

PROCEDURA SANZIONATORIA

Art. 4.

Fasi della procedura e riparto di competenze

1. La procedura sanzionatoria si articola nelle seguenti fasi:

a) fase istruttoria, che comprende: 1) l'avvio della procedura a seguito dell'accertamento delle violazioni; 2) la notifica delle lettere di contestazione agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la ricezione delle controdeduzioni e lo svolgimento di audizioni; 4) la trasmissione degli atti all'organo di vertice della COVIP;

b) fase decisoria, che comprende: 1) l'adozione da parte dell'organo di vertice della COVIP del provvedimento conclusivo della procedura sanzionatoria; 2) la notifica del provvedimento agli interessati e all'obbligato in solido; 3) la pubblicazione del provvedimento.

2. L'accertamento delle violazioni e l'attività istruttoria sono di competenza delle strutture operative della COVIP, secondo l'organizzazione interna della stessa.

3. Le decisioni in ordine all'applicazione delle sanzioni sono adottate dall'Organo di vertice della COVIP.

Art. 5.

Responsabile della procedura

1. L'unità organizzativa responsabile della procedura sanzionatoria è il servizio legale e contenzioso. Il responsabile della procedura è il responsabile di tale servizio o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato. Di tale assegnazione è data comunicazione ai destinatari nella lettera di contestazione degli addebiti.

2. Il responsabile della procedura cura la tenuta di tutti gli atti e documenti utilizzati nel corso della procedura sanzionatoria. In particolare, verifica che siano correttamente effettuate le notifiche degli atti della procedura ai soggetti interessati e cura la gestione delle istanze di accesso agli atti della procedura, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento COVIP recante la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 6.

Accertamento delle violazioni

1. La COVIP avvia la procedura sanzionatoria nei casi in cui accerta la violazione di norme per le quali è prevista l'irrogazione, da parte della stessa, di sanzioni amministrative.

2. L'accertamento di illeciti emersi nell'ambito di verifiche a distanza si perfeziona nel momento in cui è completata la valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi costitutivi della fattispecie suscettibile di dar luogo all'applicazione di una sanzione.

3. Per le irregolarità riscontrate nel corso di ispezioni, l'accertamento delle violazioni si intende perfezionato alla data indicata nella lettera con la quale viene comunicata per iscritto, al fondo pensione o alla società che gestisce la forma pensionistica complementare, la conclusione della verifica ispettiva.

4. Nei casi in cui fatti di possibile rilievo sanzionatorio siano stati riscontrati nell'ambito di verifiche condotte da altre autorità, le competenti strutture operative della COVIP esaminano la segnalazione pervenuta ai fini dell'eventuale accertamento della sussistenza di una violazione sanzionabile. Ove sia necessario all'accertamento della violazione, acquisiscono ulteriori elementi.

Art. 7.

Avvio della procedura sanzionatoria

1. La procedura sanzionatoria ha inizio con la contestazione formale, nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili e dell'obbligato in solido, delle violazioni riscontrate nell'esercizio dell'attività di vigilanza.

2. La lettera di contestazione a firma del direttore generale della COVIP, o in sua assenza o impedimento a firma di un direttore centrale, è notificata entro novanta giorni, ovvero entro centottanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dal perfezionamento dell'accertamento delle violazioni.

3. La lettera di contestazione contiene:

a) il riferimento all'accertamento ispettivo, all'attività di vigilanza a distanza o alla documentazione acquisita, da cui è emersa la violazione;

b) la descrizione dei fatti accertati, rilevanti ai fini sanzionatori;

c) la descrizione della violazione riscontrata;

d) l'indicazione delle disposizioni violate e delle relative norme sanzionatorie;

e) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di presentare eventuali controdeduzioni scritte, con precisazione dei termini;

f) l'indicazione della facoltà per i soggetti destinatari della contestazione di chiedere un'audizione con istanza specifica, con precisazione dei termini;

g) l'indicazione del responsabile della procedura;

h) l'invito a comunicare con il primo atto utile l'eventuale casella di posta elettronica certificata (pec) presso la quale il soggetto interessato intende ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative alla procedura sanzionatoria quale domicilio digitale;

i) l'indicazione che l'esercizio del diritto di accesso, nell'ambito della procedura sanzionatoria, è disciplinato dal regolamento COVIP recante la disciplina delle modalità dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla deliberazione del 28 novembre 2008, e che la relativa istanza va indirizzata al servizio legale e contenzioso, con atto separato rispetto ad altri.

4. Ai fini della contestazione i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari forniscono tempestivamente alla COVIP, su richiesta della medesima, i dati concernenti i soggetti destinatari delle contestazioni, ivi compresi quelli relativi al luogo e alla data di nascita, alla residenza e al codice fiscale, verificandone esattezza e completezza. Ove gli interessati intendano eleggere domicilio digitale per tutti gli atti della procedura sanzionatoria, i fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari provvedono all'acquisizione delle relative dichiarazioni di elezione di domicilio, indirizzate alla COVIP, e le trasmettono alla stessa, unitamente a copia del documento di identità di coloro che le hanno sottoscritte.

5. I fondi pensione o le società che gestiscono forme pensionistiche complementari comunicano tempestivamente alla COVIP eventuali variazioni delle informazioni fornite ai sensi del comma 4.

6. La lettera di contestazione, così come ogni successivo atto della procedura soggetto a notificazione, incluso quello finale, è notificata a mezzo pec nei casi e nelle forme previste dall'ordinamento. La notifica è effettuata presso l'indirizzo pec risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni ovvero all'indirizzo pec eletto dagli interessati ai fini delle comunicazioni e notificazioni con la COVIP.

7. Qualora la notifica a mezzo PEC non sia possibile o in ogni altro caso ritenuto necessario, la stessa è effettuata con le modalità previste dall'art. 14 della legge n. 689/1981.

Art. 8.

Esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 19-*quinquies*, comma 1, del decreto n. 252/2005, la COVIP non procede alla contestazione degli addebiti quando le infrazioni siano tali da non poter recare pregiudizio al tempestivo esercizio da parte della COVIP delle sue funzioni di vigilanza ovvero agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare.

Art. 9.

Controdeduzioni

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni esercitano il diritto di difesa attraverso la partecipazione alla procedura sanzionatoria, presentando controdeduzioni scritte in ordine agli addebiti contestati, preferibilmente tramite pec. Le controdeduzioni devono essere indirizzate al direttore generale della COVIP e devono essere allo stesso trasmesse entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della notifica della lettera di contestazione.

2. Le controdeduzioni possono avere carattere individuale ovvero essere sottoscritte da tutti i soggetti interessati o da alcuni di essi e possono essere presentate dai soggetti destinatari delle contestazioni anche per il tramite di altra persona da questi espressamente delegata; in questo caso alle controdeduzioni sono allegate le deleghe e copia dei documenti di identità dei deleganti.

3. Anche gli obbligati in solido possono presentare controdeduzioni secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2. Le controdeduzioni sono a firma del legale rappresentante del fondo pensione o della società che gestisce la forma pensionistica complementare, o di altra persona da questi espressamente delegata, ovvero del procuratore generale o di altro soggetto munito dei poteri di rappresentanza secondo i criteri di rappresentanza interni all'ente. Le controdeduzioni del responsabile in solido possono essere sottoscritte anche congiuntamente a uno o più dei soggetti ritenuti responsabili.

4. Ferma restando la pienezza del diritto di difesa, l'attività difensiva si svolge nel rispetto del principio della leale collaborazione delle parti. In tale ottica, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità dell'azione amministrativa, le controdeduzioni devono essere svolte, anche al fine di favorire la migliore comprensione delle argomentazioni difensive presentate, in modo essenziale, rispecchiando l'ordine delle contestazioni; ove superiori alle 30 pagine, devono contenere un sommario e concludersi con una sintesi delle principali argomentazioni difensive.

5. La documentazione allegata alle controdeduzioni deve essere pertinente ai fatti contestati e alle argomentazioni difensive svolte. Gli allegati sono presentati in modo ordinato e corredati da un elenco, evitando la produzione di documentazione sovrabbondante, disordinata o inconferente. In caso di trasmissione cartacea, il testo delle controdeduzioni va trasmesso anche su supporto informatico fisico munito di attestazione di conformità all'originale.

6. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 10.

Audizione

1. I soggetti ritenuti responsabili delle violazioni e i responsabili in solido, ove lo ritengano necessario, possono avanzare, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 9, commi 1 e 3, richiesta di essere sentiti in audizione.

2. La richiesta di audizione deve essere presentata con istanza specifica indirizzata al direttore generale della COVIP e può essere allegata alle controdeduzioni ovvero inviata separatamente. L'eventuale successiva rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente in forma scritta, preferibilmente tramite pec, al responsabile della procedura. La rinuncia all'audizione di uno o più interessati non inficia la richiesta degli altri.

3. L'audizione ha luogo presso la sede della COVIP. La data dell'audizione è fissata dal responsabile della procedura entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta ed è comunicata con un preavviso di almeno quindici giorni. Tale data può essere differita, su richiesta motivata, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni.

4. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della contestazione ha carattere strettamente personale e non può svolgersi per delega. L'audizione del responsabile in solido è effettuata dal legale rappresentante del fondo o della società (o da altra persona del fondo o della società da questi espressamente delegata). È consentita la partecipazione con l'assistenza di terzi.

5. In sede di audizione gli interessati svolgono le loro difese, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto già rappresentato negli scritti difensivi.

6. Nel caso in cui l'audizione si svolga oltre il termine previsto per l'invio delle controdeduzioni, non è possibile produrre in tale sede materiale integrativo delle controdeduzioni, salvo che l'interessato dimostri di non aver potuto provvedere alla produzione del materiale integrativo entro tale termine per causa a esso non imputabile, caso fortuito o forza maggiore.

7. L'audizione si svolge innanzi al responsabile della procedura, o altro funzionario della stessa unità organizzativa a ciò delegato, e ne è redatto apposito verbale. All'audizione possono partecipare anche altri dipendenti delle strutture operative della COVIP. Il verbale è sottoscritto da tutti i partecipanti all'audizione.

8. La mancata richiesta di audizione non pregiudica il seguito della procedura sanzionatoria.

Art. 11.

Conclusione del procedimento

1. Entro centottanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni o dall'audizione, se successiva, ovvero, in difetto, dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni, l'organo di vertice della COVIP adotta la propria decisione di archiviazione o di applicazione della sanzione, con provvedimento motivato.

2. Secondo quanto previsto dall'art. 19-*quater*, comma 3, del decreto n. 252/2005, nei casi di maggiore gravità l'organo di vertice della COVIP può applicare la sanzione amministrativa accessoria della decadenza dall'incarico dei componenti degli organi collegiali di cui all'art. 5, comma 1, del decreto n. 252/2005, del direttore generale, del responsabile della forma pensionistica e dei titolari delle funzioni fondamentali. A tal fine assume rilievo il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

a) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio alla stabilità della forma pensionistica complementare o del sistema o un impatto rilevante sulla fiducia del pubblico;

b) la condotta posta in essere in violazione degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento ha comportato un grave pregiudizio agli interessi dei potenziali aderenti, aderenti, beneficiari e altri aventi diritto a prestazioni da parte della forma pensionistica complementare;

c) il responsabile ha conseguito, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio dalla violazione.

Art. 12.

Notifica e pubblicazione del provvedimento

1. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle eventuali sanzioni amministrative accessorie o il provvedimento di archiviazione del procedimento sono notificati, a cura del responsabile della procedura, ai soggetti destinatari e all'obbligato in solido entro sessanta giorni, ovvero entro novanta giorni per i soggetti residenti all'estero, dalla relativa deliberazione.

2. In base all'art. 14 della legge n. 689/1981, la notificazione può essere effettuata, con le forme previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario della COVIP.

3. Il provvedimento di applicazione delle sanzioni, una volta decorso il termine per la sua impugnabilità, è pubblicato per estratto in un'apposita sezione del sito web della COVIP, unitamente a informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili. Nel caso in cui avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni sia stato presentato ricorso, ne è data menzione a margine della pubblicazione, annotando successivamente anche l'esito dello stesso e dell'eventuale richiesta di misure cautelari.

4. Le informazioni di cui al comma 3 permangono sul sito web della COVIP per cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento sanzionatorio. Successivamente alla cancellazione, i soggetti sanzionati possono richiedere, con specifica istanza, la pubblicazione sul sito web della COVIP dell'esito della procedura di impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

5. Nella deliberazione di applicazione della sanzione può essere disposta, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento della sanzione applicata, la pubblicazione del provvedimento in forma anonima o il suo differimento, nonché modalità ulteriori per dare pubblicità al provvedimento.

Art. 13.

Modalità di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Il pagamento delle sanzioni pecuniarie e il rimborso delle spese della procedura è effettuato, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge n. 689/1981, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento per il destinatario residente in Italia. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se il destinatario risiede all'estero.

2. Nei dieci giorni successivi al pagamento deve essere trasmessa al responsabile della procedura copia della ricevuta di pagamento, attraverso la trasmissione del modello F23, munita del timbro di quietanza dell'intermediario tramite il quale è stato effettuato il pagamento.

3. Ove ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 689/1981, il destinatario della sanzione ha facoltà di richiedere, entro i termini per il pagamento di cui al comma 1, il pagamento rateale della somma dovuta mediante istanza, debitamente motivata e documentata, diretta al responsabile della procedura.

4. Il mancato o il ritardato pagamento della sanzione nei termini determina la corresponsione degli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino alla data di pagamento, qualora questo avvenga con un ritardo non superiore a un semestre dall'originaria scadenza. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, la somma dovuta per la sanzione irrogata sarà maggiorata, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge n. 689/1981, di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione ovvero, se precedente, sino al giorno di effettivo pagamento. In tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

5. Alla riscossione delle sanzioni si provvede mediante ruolo secondo i termini e le modalità previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 602.

Art. 14.

Impugnazione del provvedimento

1. Nel provvedimento di applicazione delle sanzioni è indicata l'autorità alla quale è possibile presentare ricorso e i relativi termini.

2. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.

Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Lo stesso è, altresì, pubblicato nel Bollettino e sul sito web della COVIP.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 15, la deliberazione COVIP del 30 maggio 2007, recante regolamento in materia di procedure sanzionatorie, è abrogata.

Art. 16.

Disposizioni transitorie

1. Alle procedure sanzionatorie in essere e alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel regolamento in materia di procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione COVIP del 30 maggio 2007.

Roma, 29 luglio 2020

Il Presidente: PADULA

Il segretario: TAIS

20A04232

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lenoxe»

Con la determina n. aRM - 121/2020 - 3031 del 17 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della AIR Liquide Sante (International), l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LENOXE;

confezione: 037867013;

descrizione: «100% gas medicinale liquefatto» 1 bombola al da 10 L;

confezione: 037867025;

descrizione: «100% gas medicinale liquefatto» 1 bombola al da 2 L;

confezione: 037867037;

descrizione: «100% gas medicinale liquefatto» 1 bombola al da 5 L.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centoottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04218

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefixima Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 125/2020 - 2322 del 23 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CEFIXIMA MYLAN GENERICS.

Confezione: A.I.C. n. 039791013.

Descrizione: «100 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone in vetro da 100 ml con pipetta dosatrice da 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04247

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pramistar»

Con la determina n. aRM - 126/2020 - 211 del 23 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della F.I.R.M.A. S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRAMISTAR.

Confezione: A.I.C. n. 028021018.

Descrizione: «600 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04248

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sodio Nitroprussiato».

Con la determina n. aRM - 128/2020 - 550 del 28 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: SODIO NITROPRUSSIATO.

Confezione: A.I.C. n. 033241011.

Descrizione: «100 mg polvere e solvente per soluzione per infusione» 3 fiale polvere + 3 fiale solvente 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04249

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ranitidina Aristo».

Con la determina n. aRM - 127/2020 - 3773 del 23 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Aristo Pharma GmbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: RANITIDINA ARISTO.

Confezione: A.I.C. n. 035752017.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752029.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752031.

Descrizione: «150 mg compresse rivestite con film» 100 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752043.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 10 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752056.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752068.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 50 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752070.

Descrizione: «300 mg compresse rivestite con film» 100 compresse.

Confezione: A.I.C. n. 035752082.

Descrizione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 fiale 5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04250

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Plantago Therabel».

Con la determina n. aRM - 131/2020 - 818 del 29 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Therabel Pharma N.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PLANTAGO THERABEL.

Confezione: A.I.C. n. 045150012.

Descrizione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 120 ml.

Confezione: A.I.C. n. 045150024.

Descrizione: «sciroppo» 1 flacone in vetro da 200 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04251

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Taxceus»

Con la determina n. aRM - 130/2020 - 1233 del 28 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate mbH, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: TAXCEUS.

Confezione: A.I.C. n. 040123010.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml monodose.

Confezione: A.I.C. n. 040123022.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 4 ml monodose.

Confezione: A.I.C. n. 040123034.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 7 ml monodose.

Confezione: A.I.C. n. 040123046.

Descrizione: «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 8 ml monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04252

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Mylan Generics».

Con la determina n. aRM - 123/2020 - 2322 del 23 luglio 2020 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Mylan S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE MYLAN GENERICS;

confezione A.I.C. n. 043924012; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924024; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924036; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924048; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924125; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924051; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924063; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924075; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924087; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924099; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924101; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924113; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924137; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924149; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924202; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924152; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924164; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924176; descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924188; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924190; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924240; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924214; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924226; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924238; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924253; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924291; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924265; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924277; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924289; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924303; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924315; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924378; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924327; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924339; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924341; descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924354; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924366; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924380; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924392; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924404; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924467; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924416; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL;

confezione A.I.C. n. 043924428; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924430; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924442; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924455; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924479; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924481; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVDC/PVC/AL;

confezione A.I.C. n. 043924493; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924505; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

confezione A.I.C. n. 043924517; descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

20A04253

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Entrata in vigore del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

Si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017.

La ratifica è stata autorizzata con legge n. 151 del 25 novembre 2019, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2019.

In conformità al suo articolo 24.1, il Trattato entrerà in vigore l'8 agosto 2020.

20A04331

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-197) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00